



# COMUNE di CETRARO

(Provincia di Cosenza)



Regione Calabria



## **PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA**

*ai sensi della Legge Regionale n. 17/2005 e del Piano di Indirizzo Regionale per l'Utilizzo del Demanio Marittimo.*

<b>ELABORATO:</b> <i>Relazione Generale, Regolamento e Norme Tecniche di Attuazione</i>		<b>REL. 1</b>
<b>Relazione Tecnica Generale Regolamento e Norme Tecniche di Attuazione</b>		scala
		-
<b>Data:</b> MARZO 2014	<b>Aggiornamenti</b>	<b>Progettisti :</b>
		<i>Ing. Nadia PUGLIESE - U.T.C. Cetraro</i>
<b>COMMITTENTE:</b> <b>COMUNE DI CETRARO (CS)</b>		<i>Geol. Massimo AITA - U.T.C. Cetraro</i>
		<b>Responsabile del Procedimento:</b>
		<i>Arch. Giuseppe TUNDIS - U.T.C. Cetraro</i>
<b>IL COMMISSARIO AD ACTA</b>		<b>VISTI E PROTOCOLLI</b>
<i>Ing. Giuseppe Pasquale PELLEGRINO</i>		

**PREMESSA**

Con Decreto del Dirigente del Settore 1 del Dipartimento n. 8 della Regione Calabria n. 6447 del 23.4.2009, l'ing. Giuseppe Pasquale Pellegrino, iscritto all'Ordine Provinciale degli Ingegneri della Provincia di Cosenza al n° 1253, è stato nominato Commissario ad acta per il Comune di Cetraro per gli adempimenti di cui all'art. 13, c. 3 della L.R. 17/05 e ss.mm.ii..

Con propria deliberazione n. 1 del 21/05/2009 il Commissario ad acta ha conferito all'Ufficio Tecnico Comunale, nelle persone degli ing. Giuseppe Curcio e Francesco Antonuccio, eventualmente avvalendosi anche dell'ausilio di altro personale dell'Ufficio, l'incarico per l'elaborazione e redazione del Piano Comunale di Spiaggia (P.C.S.) in conformità al Piano di Indirizzo Regionale (P.I.R.) per l'utilizzo del demanio marittimo approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 12 giugno 2007 n. 147.

In data 20/10/2009 con Delibera n. 2 il Commissario ad Acta adotta il P.C.S. e successivamente in data 14/05/2010 con lettera di prot. n. 3637 del Comune di Cetraro viene convocata la Conferenza dei Servizi e la consultazione delle associazioni e comitati interessati fissata per il 9/06/2010.

Dai pareri espressi in C.d.S. risultava adeguare gli elaborati alle prescrizioni dettate dai vari Enti Competenti.

Essendo mutato nel contempo l'organico interno dell'ufficio Tecnico Comunale, a dicembre 2013, con propria deliberazione n. 3 del 18/12/2013 il Commissario ad acta revoca l'Adozione del Piano Comunale Spiaggia avvenuta nel 2009 e con Delibera n. 4 del 18/12/2013 conferisce incarico per la nuova redazione del P.C.S. all'ing. Nadia Pugliese, in qualità di tecnico dipendente dell'Amm.ne Comunale di Cetraro, per le attività e i servizi di studio e progettazione urbanistica, e al dott. Massimo Aita, in qualità di tecnico geologo dipendente dell'Amm.ne Comunale di Cetraro, per gli studi di compatibilità geologica. Nella stessa Delibera il Commissario ad Acta designa quale Responsabile Unico del Procedimento l'arch. Giuseppe Tundis, Responsabile dell'Ufficio Urbanistica del Comune di Cetraro.

Inoltre è stato necessario redigere nuovamente gli elaborati tecnici sulla scorta della nuova cartografia di cui si è dotata la Regione Calabria ( la Carta Tecnica Regionale in scala 1:5000) nonché delle linee guida per i Piani Spiagge contenute nel **Q.T.R.P., adottato dal Consiglio Regionale con D.C.R. n. 300 del 22 Aprile 2013**, in cui vengono definiti lo standard relativo all'infrastruttura cartografica e dei dati territoriali e le tipologie grafiche e tematiche da utilizzare.

Pertanto la presente rappresenta la seconda stesura, a seguito di adeguamenti alle nuove norme ed ai nuovi indirizzi dettati dal mutato stato dei luoghi, per intervenute modifiche sia naturali che antropiche, tenuto conto anche delle prescrizioni e dei pareri espressi degli enti di competenza emerse in sede della predetta Conferenza di Servizi.

Intanto durante il mese di Agosto del 2013 si è provveduto al rilievo dell'attuale linea di battigia, notevolmente mutata rispetto all'anno 2009, con utilizzo di strumentazione G.P.S. LEICA VIVA, con inquadramento relativo alla Carta Tecnica Regionale 1:5000 della Calabria, con rilevamento di punti ogni 30 metri.

## 1. INTRODUZIONE.

Il presente Piano Comunale di Spiaggia, di seguito denominato “P.C.S.” o “PCS”, è redatto in ottemperanza all’incarico ricevuto, nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica e ambientale ed in conformità alla L.R. 21 Dicembre 2005 n°17 (Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo) e del relativo Piano di Indirizzo Regionale per l’Utilizzo del Demanio Marittimo, di seguito “P.I.R.” o “PIR”, di cui alla con Deliberazione del Consiglio Regionale del 12 giugno 2007 n. 147, con valenza di piano di settore riportante i criteri generali di riferimento per i Comuni per l’adozione dei Piani Comunali di Spiaggia.

Il P.C.S. disciplina la gestione e l’uso, con finalità turistico ricreative, delle aree del demanio marittimo, la cui gestione è stata trasferita ai Comuni dalla Legge Regionale 21/12/2005, n. 17. Il Comune di Cetraro prima dell’entrata in vigore della L.R. 17/2005 era dotato di Piano di Utilizzazione dell’Arenile, approvato con delibera di C.C. n. 11 del 30/03/2001 e successiva variante approvata con Del. C.C. n. 22 del 30/05/2002.

In accordo con quanto sopra già esposto si é provveduto ad elaborare il P.C.S. e le Norme Tecniche e Regolamento ad esso allegate, attenendosi ai criteri guida sopra menzionati ed agli indirizzi espressi dall’Amministrazione Comunale e alle risultanze della conferenza di servizi del 9/06/2010 relativa alla prima stesura del PCS riassumibili come di seguito:

1. Salvaguardare gli stabilimenti balneari esistenti;
2. Consentire la formazione di stabilimenti balneari che prevedano il mantenimento annuale delle attività consentite;
3. Incentivare la possibilità di avviare, all’interno degli stabilimenti balneari, attività ristorative, commerciali, ricreative e per il benessere come politica di destagionalizzazione della domanda turistica;
4. Dotare le aree di sola posa sdraio e ombrelli di servizi aggiuntivi per farne stabilimenti balneari completi dei servizi minimi e facoltativi di cui al PIR;
5. Consentire ove possibile, vista l’accertata erosione e la prospettiva di evoluzione della linea di riva, l’arretramento delle concessioni demaniali marittime e le variazioni dello sviluppo normale alla linea di costa;
6. Pianificare l’accessibilità e la mobilità.

Si è tenuto conto altresì delle delle esigenze già manifestate dagli operatori del settore e delle osservazioni presentate dai concessionari successivamente alla prima adozione del P.C.S. nonché delle prescrizioni degli enti intervenuti alla conferenza di servizi all’uopo indetta.

## 2. FINALITA’ DEL PIANO.

Il Piano Comunale Spiaggia persegue le seguenti finalità:

- a) Costituire un quadro normativo particolare, definendo principi, criteri e modalità per la concessione dei beni del demanio marittimo;
- b) Tutelare la costa ai fini della conservazione delle risorse naturali in armonia con lo sviluppo delle attività turistiche e libera fruizione di tratti di costa definiti.

Il P.C.S. è, pertanto, un piano particolareggiato di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, individua le zone omogenee di intervento e stabilisce, per ciascuna di esse, le tipologie di insediamento nonché il relativo standard sui servizi, con particolare riferimento

alle aree da destinare alla balneazione, ai servizi e alle attrezzature connesse all'attività degli stabilimenti balneari.

### 3. OBIETTIVI DEL PIANO .

In conformità con quanto prevede la normativa vigente gli obiettivi generali sono:

- la salvaguardia paesistico-ambientale della spiaggia, garantendo nello stesso tempo lo sviluppo sostenibile nell'uso del demanio marittimo;
- l'ottimizzazione delle potenzialità turistiche della costa, potenziando le strutture presenti ed operanti sul territorio;
- lo sviluppo e l'incremento turistico-balneare, potenziando l'offerta presente sul territorio;
- lo sviluppo dell'economia turistico-ricettiva, valorizzando le aree litorali del demanio marittimo con una progettazione unitaria di qualità;
- il rispetto della vocazione del territorio e delle risorse ambientali esistenti mediante una migliore organizzazione funzionale;
- il rispetto della flora e fauna marina, favorendo il loro ripopolamento mediante programmi di protezione delle coste.

Gli obiettivi specifici del piano, da perseguire d'intesa con le associazioni di categoria maggiormente significative, sono:

- la riqualificazione delle spiagge libere;
- la riqualificazione delle aree in disuso, abbandonate o degradate;
- la riqualificazione delle strutture balneari presenti sul territorio;
- la tipologia architettonica per le nuove concessioni e per l'adeguamento di quelle già esistenti;
- il dimensionamento dei comparti;
- la disponibilità e l'accessibilità del mare e della spiaggia a tutti;
- l'eliminazione delle barriere architettoniche e visive;
- l'indicazione e l'utilizzo di materiali eco-compatibili di facile rimozione;

L'attuazione del PCS avrà una ricaduta economica non solo nel settore turistico alberghiero, ma servirà da volano anche per il rilancio di altre attività economiche presenti sul territorio di Cetraro, quali attività di trasformazione dei prodotti agricoli, dei prodotti della pesca, di produzione dei prodotti alimentari artigianali e di quelle che vedono nello sviluppo turistico una forma pubblicitaria, non solo a livello provinciale, ma anche extra regionale.

Lo scopo principale del piano è quello di garantire l'utilizzo delle aree demaniali ai fini turistico-ricreativi, salvaguardando, ove possibile, le concessioni demaniali marittime esistenti, senza precludere la possibilità di soddisfare nuove richieste, ma assicurando comunque il mantenimento all'uso pubblico e alla libera balneazione di una quota di arenile balneabile **superiore al 30%** dell'intero arenile, così come disposto dall'art.6 della LR n.17/2005.

### 4. AREA INTERESSATA DAL PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA.

L'area interessata alla redazione del presente P.C.S., rientra nel territorio comunale di Cetraro (CS) che, con D.M. del 20 gennaio 1970 è stata dichiarata zona di "notevole interesse pubblico" ai sensi della Legge 1497/39.

Dal punto di vista geografico la zona fa parte del comprensorio del “Medio Tirreno Cosentino” lungo la cosiddetta “Riviera dei Cedri”.

La zona interessata confina a nord con il Comune di Bonifati (confine rappresentato dalla foce del torrente San Tommaso) e a sud con il comune di Acquappesa (confine rappresentato dalla foce del torrente Fiumicello).

Catastalmente l'arenile demaniale oggetto del piano viene così individuato:

- Foglio n°23 – particella n°62 (0,461 Ha), particella n°74 (0,909 Ha), particella n°153 (4,106 Ha);
- Foglio n°24 – particella n°193 (2,415 Ha);
- Foglio n°30 – particella n°123 (5,868 Ha), particella n°173 (2,652 Ha), particella n°675 (5,000 Ha);
- Foglio n°37 – particella n°186 (4,351 Ha);
- Foglio n°47 – particella n°1 (7,555 Ha);
- Foglio n°52 – particella n°1 (3,148 Ha), particella n°40 (1,947 Ha), particella n°46 (3,915 Ha);
- Foglio n°57 – particella n°1 (6,251 Ha);

In totale si hanno 48,5793 ettari (485,793 mq).

L'area in esame ha una lunghezza di circa 7 Km ed una larghezza molto variabile, ma compresa nel limite massimo di 70 ml, per come di seguito descritto.

Partendo dal limite nord, confine con il Comune di Bonifati, si ha un arenile di larghezza tra 12 e 40 metri per una estensione di circa 200 m. Proseguendo in direzione sud la larghezza dell'area considerata si riduce a pochi metri (e in alcuni punti si azzerava) nel tratto di un chilometro.

Procedendo verso il porto si trova la nota spiaggia di Lampetia che estende per circa 1,5 Km, dalla Scogliera dei Rizzi al Porto, con una profondità variabile crescente verso sud a partire da circa 10 metri fino a circa 115 metri. Escludendo l'area portuale, perchè non di competenza, si raggiunge, a sud del porto, una larghezza significativa di circa 150 metri che decresce fino ad azzerarsi nel tratto di circa 350 . Dal torrente San Giacomo verso sud la larghezza si mantiene costante intorno ai 30 metri per circa 600 m.

Proseguendo s'incontra il fiume Aron che dà inizio ad un tratto molto ristretto fino all'inizio del Lungomare via Libertà. Qui si trova un tratto di spiaggia esteso per circa 150 metri con un profondità di circa 50 metri . proseguendo verso sud si hanno diversi tratti in ripascimento immediatamente al di sotto del nuovo lungomare di Borgo San Marco; Poi dal torrente Santa Maria fino al confine con il comune di Acquappesa si ha una larghezza variabile da pochi metri a circa 30 metri, intervallato da scogliere artificiali.

La parte di arenile nel vigente Piano Regolatore Generale ricade prevalentemente in *Zona F9 – Attrezzature balneari*, di cui si riporta di seguito il relativo stralcio delle Norme Tecniche di Attuazione:

*In questa zona è consentita previa concessione delle Autorità Marittime competenti l'installazione di manufatti a carattere stagionale destinati alla balneazione, al ristoro ed ai parcheggi rispondenti a tutte le norme vigenti in materia e dotati di tutti i servizi tecnologici necessari. Non possono essere rilasciate concessioni per l'uso non libero delle aree demaniali marittime per un fronte mare superiore al 50% di quello totale. Ogni mille metri di fascia costiera devono essere riservati all'uso libero delle aree demaniali marittime per un*

*fronte mare superiore al 50% di quello totale. Ogni mille metri di fascia costiera devono essere riservati all'uso libero e gratuito almeno 500 mt di fronte mare, ubicati in prossimità di accessi stradali.*

## 5. STATO ATTUALE.

La zona, fin dalle origini, ha goduto di un notevole interesse turistico che ne ha rappresentato e rappresenta tutt'ora una delle maggiori attività economiche del luogo, incentivata dalla presenza del porto e dalle bellezze artistico-paesaggistiche presenti sul territorio.

La realizzazione del porto, che costituisce un vero e proprio asse di sviluppo per l'intero comprensorio, e la concomitante presenza di un contesto ambientale con tratti di rara bellezza, con un'accettabile qualità delle acque (depuratore funzionante che serve tutta la zona costiera incluso il lungomare), ha permesso a Cetraro di registrare un notevole incremento turistico e commerciale nonché di innescare quel fenomeno di carattere economico-sociale che determina la richiesta di servizi vari.

La zona ha subito un forte incremento edilizio negli anni settanta, sia a carattere turistico-residenziale sia commerciale. Nel periodo estivo si ha un forte incremento demografico stimato intorno alle 30.000 presenze stabili. Questo afflusso turistico ha fatto nascere e sviluppare una serie di attività che utilizzano l'arenile. Le attività connesse risultano disorganizzate e svolte senza nessuna forma di pianificazione e programmazione, rendendo problematico l'utilizzo dell'arenile stesso.

Per offrire un servizio idoneo all'utenza l'esigenza di regolamentare e pianificare l'attività balneare è, dunque, palese; ciò è confermato anche dalla recente evoluzione della domanda turistica nell'area: infatti la presenza turistica si è molto abbassata, soprattutto quella connessa alla richiesta di affitto di locali nei mesi di luglio e agosto, mentre è cresciuta la presenza pendolare che ha bisogno di infrastrutture turistico ricreative diverse di quelle attualmente presenti.

## 6. CONTESTO SOCIO-ECONOMICO.

Di seguito si riportano i principali indicatori del contesto sociale, produttivo, economico e dei servizi del comune di Cetraro.

I dati sono stati estrapolati dal sito istituzionale del comune: <http://www.comune.cetraro.cs.it/>.

<b>Il territorio</b>	<b>Fonte</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Valore</b>
Superficie	ISTAT	Kmq	65,69
Densità demografica	Elaborazione	Ab/Kmq	157,31
Altitudine del centro	ISTAT	m.	120,00
Altitudine minima	ISTAT	m.	0,00
Altitudine massima	ISTAT	m.	1.118,00

<b>Turismo</b>	<b>Fonte</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Valore</b>
Alberghi - Posti letto	Istat – Sist	n.	367,00
Alberghi - Presenze	Istat – Sist	n.	36.055,00

Grado di utilizzazione alberghi	Elaborazione	%	26,90
Altri posti letto	Istat – Sist	n.	525,00
Altre presenze	Istat – Sist	n.	21.099,00
Grado utilizzazione esercizi complementari	Istat – Sist	%	11,00
Totale posti letto	Istat – Sist	n.	892,00
Totale presenze	Istat – Sist	n.	57.154,00
Grado di utilizzazione totale	Istat – Sist	%	17,60
Posti letto seconde case per vacanza	Sist	n.	4.756,00
Presenze seconde case per vacanza	Sist	n.	254.619,00

<b>Trasporti</b>	<b>Fonte</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Valore</b>
Autovetture	ACI	n.	4.870,00
Autovetture/Abitanti	Elaborazione	%	45,40
Autovetture oltre 2.000 cc	Elaborazione	n.	169,00
Autov. oltre 2.000 cc/totale autov.	Elaborazione	%	3,50
Autobus	ACI	n.	5,00
Autocarri e motrici	ACI	n.	487,00
Motocarri e motofurgoni	ACI	n.	203,00
Rimorchi e semirimorchi	ACI	n.	29,00

<b>Popolazione totale</b>	<b>Fonte</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Valore</b>
Famiglie	ISTAT	n.	3.687,00
Popolazione/Famiglie	Elaborazione	n.	2,80
Maschi	ISTAT	n.	4.982,00
Femmine	ISTAT	n.	5.352,00
Saldo movimento naturale	Elaborazione	n.	-3,00
Saldo mov. anagrafico totale	Elaborazione	n.	4,00
Popolazione totale	ISTAT	n.	10.334,00
Saldo movimento migratorio	Elaborazione	n.	7,00
Maschi/tot. popolazione	Elaborazione	%	48,20
Nati vivi	ISTAT	n.	75,00
Nati vivi/abitanti	Elaborazione	Per 1.000	7,30
Morti	ISTAT	n.	78,00
Morti/abitanti	Elaborazione	Per 1.000	7,50
Saldo mov. naturale/abitanti	Elaborazione	Per 1.000	-0,30
Iscrizioni	ISTAT	n.	101,00
Iscrizioni/abitanti	Elaborazione	Per 1.000	9,80
Cancellazioni	ISTAT	n.	94,00
Cancellazioni/Abitanti	Elaborazione	Per 1.000	9,10
Saldo mov. migratorio/abitanti	Elaborazione	Per 1.000	0,70
Saldo mov. anagrafici/abitanti	Elaborazione	Per 1.000	0,40
Elettori maschi	Min. Interno	n.	4.735,00
Elettori femmine	Min. Interno	n.	4.963,00

<b>Abitazioni occupate dai residenti</b>	<b>Fonte</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Valore</b>
--	--------------	------------------------	---------------

Abitazioni occupate dai residenti ISTAT	n.	3.615,00
Altre abitazioni ISTAT	n.	2.286,00
Totale abitazioni ISTAT	n.	5.901,00

## 7. ARENILE.

In considerazione della conformazione già descritta dell'arenile demaniale, è possibile intervenire, solo in poche zone, a causa di fenomeni legati principalmente all'erosione costiera che interessa tutto il comprensorio del Medio Tirreno Cosentino.

Pertanto le zone di intervento sono la spiaggia di "Lampetia" a nord del porto, l'arenile a ridosso del porto verso sud, la zona di "San Giacomo", la zona iniziale del Lungomare di via Libertà e la zona tra la Colonia San Benedetto ed il Campo Sportivo Comunale.

Le altre zone, frazione di Marina e Borgo San Marco, a causa della particolare esiguità dell'arenile e della conformazione del litorale, delle difese con scogliere artificiali e della realizzazione del nuovo lungomare, che ne hanno sconvolto l'originaria conformazione naturale, non sono utilizzabili ai fini turistico-balneari-ricreative.

Le zone "San Tommaso – Fondi – San Giacomo villaggio ente Sila – Mulini" sono aree già oggetto di concessioni demaniali e saranno interessate da un percorso ciclabile e pedonale che renderà la zona maggiormente accessibile e fruibile.

Per la salvaguardia dall'erosione del litorale, si rende necessario vietare, nelle aree di spiaggia, la realizzazione di opere fisse riflettenti il moto ondoso aventi finalità diverse da quelle della difesa e salvaguardia della funzionalità dei punti di alimentazione per il ripascimento delle spiagge.

## 8. ZONE IDROGEOLOGICHE.

Nell'area in esame sono presenti vari corsi d'acqua. Partendo da nord: sul confine con il comune di Bonifati il torrente San Tommaso; sotto "Torre di Rienzo" il torrente Bosco; successivamente, sempre da nord verso sud, s'incontra il torrente Arvara Foresta che, allo stato attuale, non lambisce l'arenile perché defluisce verso altri canali di scolo esistenti; a nord del porto il torrente Triolo ed a sud il torrente San Giacomo.

È presente immediatamente a nord del centro abitato della frazione Marina il fiume Aron che, con la sua particolare morfologia, determina peculiarità ecologiche-ambientali di estrema bellezza. Procedendo verso sud, nella zona di Santa Maria il torrente San Giovanni, che non lambisce l'arenile, ed il torrente Santa Maria. Infine, sul confine con il comune di Acquappesa il torrente Fiumicello.

In queste zone la disciplina degli interventi è normata dal Piano di Bacino, ovvero dello stralcio per il rischio idrogeologico ai sensi del DL 180/98 e dalle Norme di Attuazione e Misure di salvaguardia approvate dal Comitato Istituzionale ABR nella seduta del 31.07.2002.

## 9. USI TURISTICI E RICREATIVI.

In tutta l'area limitrofa al litorale sono presenti le seguenti strutture turistico-ricreative:



Hotel San Michele, B&B Antica Lampetia, Albergo da Angelo, Hotel Parco degli Aranci, Albergo La Carrubba, Pensione Piazza, Camping Lido dei Pini, Colonia San Benedetto.

Esistono otto concessioni demaniali ad uso turistico ricreativo, tra le quali due stabilimenti balneari a carattere annuale:

- cinque sono provviste di chiosco bar-ristoro, sdraio, ombrelloni, pedaloes;
- tre sono per solo posa sdraio, ombrelloni e pedaloes.

## 10. SCELTE PROGETTUALI.

Il presente piano regola l'utilizzo delle aree demaniali per uso turistico-ricreativo, organizzando l'arenile in lotti da concedere in concessione per stabilimenti balneari e attività connesse al mare tendendo in considerazione le concessioni esistenti che fanno parte integrante del P.C.S. costituendone lo stato di fatto, per come prescritto dalla L.R. 17/2005. Sono previsti inoltre piccoli lotti per zone di solo ombreggiamento con servizi minimi necessari e obbligatori, a supporto delle attività alberghiere esistenti.

Lo stato di fatto è costituito dai seguenti lotti, già individuati nel P.U.A. e già concessi a privati, individuati nella tavola di Zonizzazione del presente P.C.S.:

- Il lotto O1 nella baia Santa Maria concesso per la sola posa ombrelloni e sdraio e noleggio piccoli natanti;
- I lotti O2 nelle spiaggette in prossimità del Grand Hotel San Michele per la sola posa ombrelloni e sdraio e noleggio piccoli natanti;
- Il lotto SB1 nella zona nord della spiaggia di Lampetia concesso per stabilimento balneare;
- Il lotto SB2 sulla spiaggia di Lampetia concesso per stabilimento balneare a carattere annuale;
- Il lotto SB3 sulla spiaggia di Lampetia concesso per stabilimento balneare;
- Il lotto SB4 nella zona sud, verso il porto, della spiaggia di Lampetia concesso per stabilimento balneare;
- Il lotto SB5 nella zona di San Giacomo concesso per stabilimento balneare.

Per alcuni di questi lotti sono previsti ampliamenti e lievi traslazioni. In particolare si prevede di ampliare per una lunghezza di fronte mare di circa 30 metri i lotti SB1 ed SB3, ai fini del miglioramento dei servizi offerti, dell'adeguamento alle norme e disposizioni del P.C.S., nonché per una utilizzazione economica effettivamente profittevole che abbia come obiettivo il raggiungimento di una più alta classificazione degli stabilimenti balneari.

Il lotto SB4 viene semplicemente traslato verso il mare per la riduzione della larghezza dell'arenile a seguito della costruzione del lungomare.

Le concessioni per stabilimenti balneari saranno dotate di chiosco bar-ristorante, servizi igienici e di primo soccorso, ombrelloni, sdraio, aree ludiche, ricreative, benessere e noleggio piccoli natanti. Ogni lotto dovrà essere dotato di pedane in legno per portatori di handicap.

Si prevede di dare la possibilità ai concessionari di stabilimenti balneari di ottenere in concessione anche l'antistante specchio acqueo per la realizzazione di campi boe e/o installazione di pontili mobili. In tal caso ogni stabilimento dovrà provvedere a realizzare un corridoio di lancio per piccoli natanti.

Sempre nella tavola della Zonizzazione si individuano i nuovi lotti per possibili concessioni. In particolare nella zona di Lampetia si prevede la realizzazione di una zona a verde attrezzata con soli gazebo e sedute lungo il lungomare a supporto delle attività adiacenti. Il nuovo lotto "N1", sarà invece destinato a stabilimento balneare che avrà come caratteristica un'ampia zona destinata al benessere e allo svago, inserita in un'area verde tipo "giardino Zen". Tale

stabilimento si rende necessario ai fini della diversificazione dei servizi offerti e pertanto dovrà avere caratteristiche peculiari quali l'erogazione di servizi tipo "centro benessere spiaggia" e somministrazione di cibi e bevande tipiche della zona.

Procedendo verso il Porto, immediatamente a ridosso del molo è previsto un ulteriore lotto da concedere per attività commerciale/ristorante/music bar, con zona attrezzata dedicata allo sport e area wellness, con annessa zona per l'ombreggiamento e servizi ed eventuale noleggio piccoli natanti. Le strutture di questo stabilimento potranno permanere anche per l'intero anno ai fini della destagionalizzazione, come previsto dalla L.R. 17/2005. A fianco a questa zona è prevista un'area per eventuali manifestazioni temporanee per massimo 30 giorni da un lato e un piccolo lotto per associazioni sportive.

Tutti i lotti sono stati posti ad una distanza di 5 metri dalla battigia, e di almeno 50 metri tra loro, garantendo il mantenimento di aree di libera fruizione (spiaggia libera) nella misura ampiamente superiore al 30% del fronte-mare, calcolata in relazione all'estensione della fascia demaniale disponibile alla balneazione. Tal soluzione, dettata dalla L.R. 17/2005, favorisce anche la visuale verso l'orizzonte dai lungomari e dalle principali strade di accesso che costeggiano l'arenile. Sono state altresì previste, lungo l'arenile, posti ad una distanza di almeno 200 metri tra loro, una serie di passerelle per l'accesso al mare dei portatori di handicap.

Nella zona immediatamente a Sud del Porto sono previsti due lotti (N3-N4) per zone per sola posa ombrelloni e sdraio con i servizi base necessari. Il lotto N3 potrà essere dotato di un'area attrezzata per utenti con a seguito cani, che dovranno rispettare tutti i requisiti igienico sanitari per l'accesso all'area e alla balneazione. Da questa zona inoltre è prevista la realizzazione di un percorso ciclopedonale che a partire dallo svincolo della vecchia S.S. 18 per la darsena turistica, costeggia il litorale, sull'arenile posto immediatamente dinanzi la fascia edificata, fino a sfociare e ricongiungersi alla strada comunale nella zona di loc. Mulini. Da tale percorso longitudinale si dirameranno percorsi trasversali che consentiranno l'accesso alla spiaggia libera ed agli stabilimenti balneari ubicati in questa zona. La larghezza del percorso sarà variabile in base all'orografia del terreno tra 1,70 e 2,50 metri. Sarà realizzata con materiali facilmente rimovibili, quali passerelle in legno o simili, anche montate su pali nei tratti di scogliera, difficilmente accessibili o nei tratti in cui risulta necessario oltrepassare zone direttamente in acqua. Il percorso consentirà di godere del panorama verso il mare che per la zona interessata risulta allo stato attuale completamente occluso dai fabbricati realizzati lungo la vecchia statale 18. Il percorso si svilupperà per circa 1300 metri e, nei tratti il cui andamento e ampiezza lo consentiranno, saranno realizzati ai lati del camminamento delle aiuole mediante cordoli amovibili e materiali consoni all'ambiente, con essenze tipiche del luogo e della macchia mediterranea in genere.

Altra area da destinare a stabilimento balneare è prevista nella zona Sud, nella fascia di arenile in corrispondenza del bivio della S.S. 18, nel tratto successivo alla foce del fiume Aron (N5). In questa zona l'arenile è posto ad una quota più bassa di circa 4 metri rispetto al lungomare, pertanto le strutture non saranno visibili da tale punto di vista principale e di conseguenza non arrecheranno alcuna modifica alle visuali libere verso l'orizzonte, né allo skyline preesistente.

L'ultimo tratto ove il PCS pianifica l'utilizzo delle aree demaniali è la zona posta tra la Colonia San Benedetto e il Campo Sportivo. A partire dalla Colonia San Benedetto è prevista la continuazione e completamento del lungomare che costeggia tutta zona della frazione Marina, riqualificandone il waterfront e aprendo le visuali verso il mare, altrimenti occluse dall'abitato. Tale intervento conferirà a tutto il tratto una maggiore organizzazione funzionale alle aree, nonché un più alto livello qualitativo urbanistico e paesaggistico. La zona centrale di questo tratto, poco prima del campo sportivo comunale, che nonostante gli eventi erosivi,

presenta ancora un'ampia fascia di arenile con una profondità di circa 50 metri, sarà destinata ad uno stabilimento balneare (N6), circondato da zone a verde e dal lungomare in previsione. Il campo sportivo comunale e le aree esterne annesse saranno oggetto di ristrutturazione e riqualificazione. In particolare il campo sarà traslato di circa 15 metri verso monte e le aree esterne saranno sistemate a verde ed organizzate a parcheggi.

Si prevede di concedere lungo il lungomare in fase di completamento della frazione Marina delle concessioni per la realizzazione di piccoli chioschi bar o attività commerciali/artigianato locale. Oltre ad aree a supporto delle attività esistenti per tavoli e sedie con ombreggiamenti tipo gazebo.

## 11. QUADRO DELLE SUPERFICI DEMANIALI INTERESSATE.

- **AREE PER CONCESSIONI GIA' RILASCIATE**

LOTTO	AREA (mq)
SB1	1750
SB2	2800
SB3	1309
SB4	4800
SB5	1400
<b>TOTALE</b>	<b>12059</b>

- **AREE PREVISTE PER NUOVE CONCESSIONI E AMPLIAMENTI**

LOTTO	AREA(mq)
N1	2262
N2	8065
N3	1145
N4	377
N5	1495
N6	1090
Ampliamento SB1	470
Ampliamento SB3	1963
AS1	900
RB1	2964
<b>TOTALE</b>	<b>20731</b>

- TOTALE AREA DEMANIALE INTERESSATA (A) ..... mq. 477.733
- AREA DEMANIALE OCCUPATA E DA OCCUPARE..... mq. 23.236
- PERCENTUALE DI OCCUPAZIONE (in % su A) ..... circa 7,00%

## 12. ELABORATI DEL PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA.

Sono parte integrante del piano i seguenti elaborati e tavole tecniche:

- REL 1 : Relazione tecnica Generale , Regolamento e Norme Tecniche di attuazione;
- REL. 2: Relazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005.
- TAV. 1: INQUADRAMENTO TERRITORIALE
- TAV. 2A: DEFINIZIONE AMBITO DI INTERVENTO DEL P.C.S. – ZONA NORD;
- TAV. 2B: DEFINIZIONE AMBITO DI INTERVENTO DEL P.C.S. – ZONA PORTO –FIUME ARON;
- TAV. 2C: DEFINIZIONE AMBITO DI INTERVENTO DEL P.C.S. – ZONA SUD;
- TAV. 3A: QUADRO CONOSCITIVO – CARTA DEI VINCOLI;
- TAV. 3B: QUADRO CONOSCITIVO – RETI TECNOLOGICHE;
- TAV. 3C : QUADRO CONOSCITIVO – OCCUPAZIONI DEMANIALI ZONA NORD;
- TAV. 3D : QUADRO CONOSCITIVO – OCCUPAZIONI DEMANIALI ZONA PORTO – FIUME ARON
- TAV. 3E : QUADRO CONOSCITIVO – OCCUPAZIONI DEMANIALI ZONA SUD;
- TAV. 4A: ZONIZZAZIONE – ZONA NORD;
- TAV. 4B: ZONIZZAZIONE – ZONA PORTO – FIUME ARON;
- TAV. 4C: ZONIZZAZIONE – ZONA SUD;
- TAV. 4D: ZONIZZAZIONE –STRALCI DI DETTAGLIO DEI LOTTI IN PREVISIONE ;
- TAV. 4E: ZONIZZAZIONE – SCHEMI TIPOLOGICI STABILIMENTI BALNEARE;
- TAV. 5A: SOVRAPPOSIZIONE P.R.G. – P.C.S. – ZONA NORD;
- TAV. 5B: SOVRAPPOSIZIONE P.R.G. – P.C.S. – ZONA PORTO – FIUME ARON;
- TAV. 5C: SOVRAPPOSIZIONE P.R.G. – P.C.S. – ZONA SUD;
- TAV. 6A: CARTA DELLE SOVRAPPOSIZIONI – ZONA NORD
- TAV. 6B: CARTA DELLE SOVRAPPOSIZIONI – ZONA PORTO – FIUME ARON;
- TAV. 6C: CARTA DELLE SOVRAPPOSIZIONI – ZONA SUD;
- TAV. 7A: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA – ZONA NORD;
- TAV. 7B: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA – ZONA SUD;
- REL G1: RELAZIONE GEOMORFOLOGICA ;
- REL G2: RACCOLTA INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE;
- TAV. G1 : STUDIO GEOMORFOLOGICO – CARTA GEOLOGICA;
- TAV. G2 : STUDIO GEOMORFOLOGICO – CARTA DEI VINCOLI P.A.I.;
- TAV. G3: STUDIO GEOMORFOLOGICO – CARTA GEOMORFOLOGICA;
- TAV. G4: STUDIO GEOMORFOLOGICO – CARTA IDROGEOLOGICA E UBICAZIONE DEI SONDAGGI;
- TAV. G5: STUDIO GEOMORFOLOGICO – CARTA DEI BACINI IDROGAFICI;
- TAV. G6: STUDIO GEOMORFOLOGICO – CARTA DELLE PERICOLOSITA' SISMICHE;
- TAV. G7: STUDIO GEOMORFOLOGICO – CARTAUBICAZIONI INDAGINI;
- TAV. G8: STUDIO GEOMORFOLOGICO – CARTA DELLE PERICOLOSITA' GEOLOGICHE;
- TAV. G9: STUDIO GEOMORFOLOGICO – CARTA DI FATTIBILITA' DELLE AZIONI DEL PIANO.
- TAV. G10: STUDIO GEOMORFOLOGICO – SEZIONI.

### 13. ELENCO NORME

- CONCESSIONI RELATIVE AI PORTI: legge n°88/2001, articolo 9;
- CONCESSIONI AI PRIVATI: legge n°549/1995;
- VALENZA TURISTICA: legge n°494/1993, punti 1-2-3;
- CONCESSIONI PER SERVIZI PUBBLICI: DPR n°617/1977, articolo 59;
- CONCESSIONI PORTI CATEGORIA 2°,CLASSE III: legge n°84/1994;
- COMPETENZE FISCALI: DPR n°509/1997;
- CANONI: legge n°494/1993, articolo 1, comma II, modificato da legge n°88/2001, articolo 18 e delibera di giunta regionale n°1209/1999;
- TUTELA E USO DEL TERRITORIO: legge regionale n. 19 del 16 aprile 2002;
- ZONA D'INTERESSE ARCHEOLOGICO: decreto legislativo n°490/1999;
- SALVAGUARDIA: codice della navigazione navale, articolo 12 regolamento per la navigazione;
- DURATA CONCESSIONE: legge n°88/2001, articolo 10;
- LEGA NAVALE ITALIANA: decreto interministeriale Ministero della Difesa e Ministero dell'Infrastrutture 20 marzo2003;
- CONCORSO DI PIU' DOMANDE DI CONCESSIONE: decreto 17 dicembre 2001;
- CONTENUTO DOMANDE: codice della navigazione, articolo 37;
- OBBLIGHI ASSUNTI DAL CONCESSIONARIO; regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, articolo 17, comma I;
- DEPOSITO CAUZIONALE: legge regionale n°1/1971;
- CLASSIFICAZIONE AREE A, B, C: decreto ministeriale n°342/1998, articolo6;
- REQUISITO ALTA, NORMALE, BASSA: DPR n°616/1977;
- ALTERNATIVA REVOCA: codice della navigazione, articolo 42;
- CONTROLLO: codice della navigazione;
- CAUZIONE: regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, articolo 17 – regolamento generale della contabilità dello stato, articolo57;
- PROGETTI DI DIFESA E CONSERVAZIONE SPIAGGE: legge regionale n°34/2002, articolo 96, comma I, lettera d;
- TRIBUTO REGIONALE: legge regionale n°1/1971;
- ZONE FOCIVE: piano di bacino;
- DISABILI: legge n°104/1992;
- RILASCIO NUOVE CONCESSIONI SU NUOVO ARENILE: regolamento per la navigazione marittima, articolo 12;
- PROCEDURE AMMINISTRATIVE RILASCIO: R.D. N°327/1942 – D.PR. N°3628/1952 – legge n°241/1990;
- AFFIDAMENTO A TERZI DELLA CONCESSIONE: codice della navigazione, articolo 45 bis;
- TERMINE CONCLUSIONE PROCEDIMENTO: legge n°241/1990;
- ATTREZZATURE NON FISSE: legge n°494/1993;
- VARIAZIONI CONCESSIONI NON VOLUMETRICHE: regolamento codice della navigazione, articolo24;
- SUBINGRESSO: codice della navigazione, articolo 46;
- PROVVEDIMENTI REPRESSIVI: codice della navigazione, articolo 54, 1161, 1164;
- CONTRIBUTI: legge n°488/1998.

## INDICE

### PREMESSE

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E FINALITA' DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE.
- ART. 2 - FONTI NORMATIVE
- ART. 3 - DEFINIZIONI
- ART. 4 - AMBITO DI APPLICAZIONE

### PARTE PRIMA – REGOLAMENTO

#### TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.

- ART. 5 – COMPETENZE GESTIONALI DEL COMUNE
- ART. 5.1 – SPESE ISTRUTTORIE
- ART. 6 – PROCEDURE E NORME DI RIFERIMENTO
- ART. 7 – GENERALITA' DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME ED AUTORIZZAZIONI
- ART. 8 – PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA
- ART. 8.1 – DURATA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME
- ART. 9 – PROCEDIMENTO PER RINNOVO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA
- ART. 10 – PROCEDIMENTO PER VARIAZIONI ALLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA
- ART. 11 – REVOCA E DECADENZA
- ART. 12 – CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE
- ART. 13 – CLASSIFICAZIONE DEGLI STABILIMENTI BALNEARI
- ART. 14 – DISCIPLINA DEI PREZZI
- ART. 15 – CANONE E IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI.

### PARTE SECONDA – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

#### TITOLO 2 - ZONIZZAZIONE

- ART. 16 – ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME.
- ART. 17 – ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELL'ARENILE.
- ART. 17.1 – FASCIA DI ARENILE LIBERO.
- ART. 17.2 – FASCIA DESTINATA ALL'OMBREGGIAMENTO.
- ART. 17.3 – FASCIA DESTINATA ALLO SVAGO E/O ALLA SALUTE E CURA DELLA PERSONA.
- ART. 17.4 – FASCIA DESTINATA ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI.
- ART. 17.5 – PERCORSI LONGITUDINALI E TRASVERSALI.
- ART. 17.6 – SPIAGGIA LIBERA.
- ART. 17.7 – PARCHEGGI.
- ART. 18 – AREE GIÀ OGGETTO DI CDM.
- ART. 19 – AREE DESTINATE AL RILASCIO DI CDM.
- ART. 19.1 – AREE PER ATTIVITÀ TURISTICO RICREATIVE ANNUALI.
- ART. 19.2 – AREE PER ATTIVITÀ TURISTICO RICREATIVE STAGIONALI.
- ART. 19.3 – AREE PER ASSOCIAZIONI SPORTIVE .
- ART. 19.4 – AREE DA SOTTOPORRE AD INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE E BONIFICA
- ART. 20 – AREE VIETATE PER LEGGE E/O PRECLUSE AL RILASCIO DI CDM A PRIVATI.

#### TITOLO 3 - NORME GENERALI

- ART. 21 – CONVENZIONI E SOGGETTI ATTUATORI.
- ART. 22 – OPERE DI URBANIZZAZIONE.
- ART. 23 – PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI.
- ART. 24 – NORME PER GLI STABILIMENTI BALNEARI.
- ART. 25 – CORRIDOI DI LANCIO.

ART. 26 – INTERVENTI DI RIPASCIMENTO STAGIONALI.

**TITOLO 4 - NORME FINALI**

ART. 27 – VIGILANZA E SANZIONI.

ART. 29 – MISURE DI SALVAGUARDIA.

ART. 30 – NORME DI FATTIBILITÀ GEOMORFOLOGICA.

## PREMESSE

### **ART. 1 – Oggetto del Regolamento e finalità delle Norme Tecniche di Attuazione.**

Il Regolamento, allegato al del Piano Comunale di Spiaggia del Comune di Cetraro (CS), disciplina lo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità turistico-ricreative, situati sul territorio comunale, conferiti dallo Stato alle Regioni ai sensi dell'art. 105 comma 2 lettera 1) del Decreto Legislativo n. 112/98 e successivamente conferiti dalla Regione Calabria ai Comuni con l'introduzione della Legge Regionale n° 17 del 21 Dicembre 2005, "*Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo*".

Le norme tecniche del PCS disciplinano e attuano i contenuti e le linee di programmazione dello stesso Piano, ai fini della gestione e fruizione delle aree demaniali, nonché della loro salvaguardia ambientale e paesaggistica, tendente ad uno sviluppo economico ma eco-sostenibile delle stesse. In particolare le norme fissano e regolano i principi e i modi di intervento nelle zone omogenee individuate dal PCS, in conformità a quanto prescritto principalmente dalla L.R. 17/2005, dal PIR, dal PAI e dal D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004.

Le presenti disposizioni costituiscono la normativa del Piano Comunale di Spiaggia, che è piano particolareggiato ai fini dell'utilizzazione delle aree del Demanio Marittimo ricadenti nel territorio comunale di Cetraro.

Il Piano Comunale di Spiaggia PSC persegue il miglioramento della funzionalità e della produttività delle attività turistiche che si svolgono sul demanio marittimo prevedendo tipologie e modi di intervento atti a favorire lo sviluppo turistico dell'intero territorio comunale, preservando e rispettando il contesto ambientale.

I soggetti pubblici o privati, aventi titolo e diritto ai sensi di legge, che intendono intervenire sulle aree del Demanio Marittimo sono tenuti al rispetto delle presenti norme ed elaborati tecnici costituenti il Piano Comunale di Spiaggia.

### **ART. 2 – Fonti Normative.**

Le principali fonti normative a cui fa riferimento il presente Piano Comunale di Spiaggia sono le seguenti:

- Codice della Navigazione e relativo Regolamento per l'esecuzione;
- Decreto Legislativo n. 112/98;
- Legge Regionale n. 17 del 21/12/2005;



- Piano Di Indirizzo Regionale per l'utilizzo del Demanio Marittimo, adottato dal Consiglio Regionale nella seduta del 12/06/2007.;
- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) (ai sensi dell'art. 1-bis della L. 365/2000, dell'art.17 Legge 18 maggio 1989 n. 183, dell'art.1 Legge 3 agosto 1998 n. 267)
- Legge Regionale n. 19 del 16/04/2002;
- Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico, adottato dal Consiglio Regionale con D.C.R. n. 300 del 22 Aprile 2013;
- D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004;
- Leggi in materia di Barriere architettoniche.

### **ART. 3 – Definizioni.**

Ai fini del presente Piano Comunale di Spiaggia valgono le seguenti definizioni:

1. **Piano di Indirizzo Regionale** per l'utilizzazione delle aree del demanio marittimo (di seguito denominato **PIR**), l'atto, adottato ai sensi dell'articolo 6, legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17, con cui vengono fornite ai Comuni le linee-guida per la predisposizione dei propri Piani particolareggiati di utilizzazione per finalità turistico-ricreative delle aree del demanio marittimo non portuale, rientrante nei propri ambiti territoriali di competenza;
2. **Piano Comunale di Spiaggia** (di seguito denominato **PCS**), il piano particolareggiato di utilizzazione delle aree del demanio marittimo con cui ogni Comune costiero, nel rispetto del PIR, individua le zone omogenee di intervento, e stabilisce, per ciascuna di esse, le tipologie di insediamento nonché il relativo standard sui servizi, con particolare riferimento alle aree da destinare alla balneazione ed ai servizi e alle attrezzature connesse all'attività degli stabilimenti balneari. Le concessioni demaniali marittime esistenti, rilasciate per uso turistico-ricreativo, sono da ritenersi elementi costitutivi del PCS;
3. **Legge Regionale** (di seguito denominata **Legge**), la Legge Regionale del 21 dicembre 2005 n. 17;
4. **Codice della Navigazione** (di seguito denominato anche **Cod. Nav.**), il R.D. del 30 marzo 1942, n. 327;
4. **Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione** (di seguito denominato anche **Reg. Cod. Nav.**), il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;
5. **Battigia**, la fascia della spiaggia interessata dal movimento di flusso e riflusso delle onde;
6. **Arenile libero**, la prima fascia, completamente libera, che partendo dalla battigia arriva all'area del soggiorno all'ombra di cui al successivo punto del presente articolo, con una profondità non

inferiore ai. 5 ml, tenuto conto della situazione orografica e della profondità verso il mare dell'area concessa, utilizzabile solo per il libero transito e ragioni di sicurezza (così come richiamato nelle ordinanze balneari emanate dalle Capitanerie di Porto);

7. **Soggiorno all'ombra**, la seconda fascia di profondità variabile, successiva all'arenile libero, e parallela al mare, destinata alla sistemazione di dispositivi di ombreggiatura;

8. **Servizi di spiaggia**, l'insieme delle strutture e attrezzature connesse all'attività dello stabilimento, quali: depositi per sedie, ombrelloni ed altri arredi mobili; l'ufficio del gestore; cabine – spogliatoio; servizi igienici e docce; tende e capanne; bar o chioschi; ogni altro servizio assimilabile;

9. **Stabilimenti balneari**, le strutture, poste su aree oggetto di concessione demaniale marittima, e attrezzate per la balneazione con ombrelloni, sedie sdraio, lettini e servizi ed eventualmente con annessi servizi di ristorazione, bar, intrattenimento, attività ludico ricreative con possibilità di apertura annuale;

10. **Concessione demaniale marittima** (di seguito denominata anche **CDM**), il provvedimento amministrativo che legittima l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali marittimi;

11. **Demanio marittimo**, le aree demaniali, le pertinenze demaniali marittime e gli specchi acquei che sono gestiti dai Comuni territorialmente interessati, ad esclusione dei beni rientranti negli ambiti dei porti e degli approdi di rilevanza economica regionale ed interregionale, di competenza della Regione Calabria, e delle aree che, in virtù del vigente assetto normativo, permangono in capo all'Amministrazione dello Stato, Compresa le Autorità portuali;

12. **Attività turistico-ricreative**, le attività imprenditoriali di cui all' articolo 1, decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e al decreto 5 agosto 1998, n. 342, del Ministero dei Trasporti e della navigazione, meglio specificate al punto 3 comma b) art. 1 DPCM 13 Settembre 2002;

13. **Sistema informativo demanio marittimo** (di seguito denominato **SID**), il sistema informatico gestito dal Ministero delle Infrastrutture e trasporti con finalità di identificazione e conoscenza del demanio marittimo, mediante cartografia catastale aggiornata e revisionata.

#### **ART. 4 – Ambito di applicazione.**

I confini demaniali che individuano l'ambito di applicazione del Piano Comunale di Spiaggia, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Piano di indirizzo Regionale per l'utilizzo del Demanio Marittimo, sono quelli rilevati dal Sistema Informativo del Demanio Marittimo, da cui si è dedotta la *dividente demaniale*, aggiornata al mese di Gennaio 2014. Le presenti norme e regolamento si applicano alle aree demaniali individuate nelle tavole del PCS.

Definiscono e normano le destinazioni d'uso del Demanio Marittimo ricadente nel territorio comunale di Cetraro, regolamentando gli interventi e gli allestimenti di natura edilizia e infrastrutturale, nonché le modalità d'utilizzo dell'arenile ai fini turistici e ricreativi, in conformità al PIR.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 8 del PIR, i titolari delle concessioni esistenti sono tenuti ad adeguare le strutture alle presenti norme e disposizione del PCS.

# PARTE PRIMA

---

## *Regolamento*

## **TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.**

### **ART. 5 – Competenze gestionali del Comune.**

Ai sensi dell'art. 4 della L.R. 17/2005 e degli artt. 36,44,45, 45 bis e 46 del Cod. Nav., il Comune, avvalendosi dell'Ufficio Comunale preposto, espleta le funzioni per l'attività amministrativa inerenti:

1. Il rilascio, il rinnovo, la variazione, la revoca e la decadenza delle concessioni demaniali marittime;
2. La vigilanza sull'uso delle aree concesse rispetto alle finalità turistico -ricreative;
3. L'autorizzazione al sub-ingresso nella concessione;
4. L'autorizzazione all'affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione.

### **ART. 5.1 – Spese Istruttorie.**

In conformità a quanto previsto dall'art. 11 del Reg. Cod. Nav., le spese di istruttoria sono a carico del richiedente. L'importo sarà stabilito con Delibera di Giunta entro la data di entrata in vigore del presente PCS.

### **ART. 6 – Procedure e norme di riferimento.**

Il rilascio di nuove concessioni demaniali, le variazioni, l'ampliamento e l'autorizzazione all'esecuzione di lavori per le concessioni esistenti e l'accesso al demanio, sono disciplinati dalle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

Per le norme di sicurezza relative alla balneazione ed alla navigazione, si rimanda alla relativa normativa di settore nonché alle ordinanze della Capitaneria di Porto competente e alle ordinanze di balneazione sindacali.

1. La concessione demaniale marittima è rilasciata in conformità al presente Piano e delle Norme Tecniche di attuazione. Le domande per il rilascio, per il subingresso, nonché le istanze comportanti variazioni alle stesse CDM, sono presentate entro il 31 Ottobre di ogni anno o entro 30 giorni dalla approvazione del PCS, al Comune di Cetraro il quale, nei trenta giorni successivi al rilascio dei pareri degli enti sovracomunali previsti dal P.I.R., provvederà a rilasciare, in unico atto, regolare Concessione Demaniale Marittima e relativa autorizzazione all'esecuzione delle opere e lavori previsti. All'istanza di autorizzazione, che dovrà contenere espressa indicazione sulla tipologia di

occupazione del suolo demaniale (stagionale o annuale), dovrà essere allegata, in sette copie di cui una in bollo, tutta la documentazione espressamente indicata nella Tabella B del P.I.R.

2. Per il rinnovo delle concessioni demaniali marittime, in assenza di variazioni rispetto alla precedente, l'interessato, 90 giorni prima della scadenza, manifesterà la volontà a proseguire l'esercizio;

3. Per l'affidamento a terzi dell'attività o parte di essa, per come previsto dall'art. 45 bis Cod. Nav., il titolare di CDM presenta istanza alla competente autorità almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'attività stessa, allegando il contratto di affitto d'azienda;

4. Le procedure amministrative sono quelle fissate dal Codice della Navigazione, dal suo Regolamento di esecuzione e dalla normativa di settore, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 ;

5. I termini di conclusione dei relativi procedimenti amministrativi sono fissati secondo le prescrizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 ;

6. Il Comune, prima del rilascio della CDM, procede alla determinazione del canone demaniale da versare allo Stato e della imposta regionale, e si accerta della sua registrazione, secondo le normative vigenti;

7. La realizzazione e l'utilizzo degli impianti previsti nelle concessioni demaniali marittime, nonché l'esercizio delle attività autorizzate sul demanio marittimo, sono in ogni caso subordinate alle autorizzazioni richieste dalla vigente normativa di settore.

8. Il Comune è tenuto ad inviare alla Regione Calabria, all' Agenzia del Demanio e alla Capitaneria di Porto competente una copia di ogni provvedimento di rilascio, rinnovo o variazione di concessione demaniale marittima adottato.

9. Tutti i concessionari, dovranno sottoscrivere il Protocollo di Intesa con la Prefettura contro le infiltrazioni mafiose.

## **ART. 7 – Generalità delle Concessioni Demaniali Marittime ed autorizzazioni.**

Fanno parte integrante del PCS le concessioni demaniali esistenti.

Nella concessione dei beni del Demanio marittimo e nella realizzazione di nuove opere nelle vicinanze del Demanio marittimo deve essere idoneamente salvaguardata, in relazione alle caratteristiche della costa e delle attività che in essa si svolgono, la possibilità di libero accesso al mare. Nel rilasciare o rinnovare le concessioni o autorizzazioni, l'ufficio competente deve obbligatoriamente verificare l'esistenza del suddetto requisito valutandone le condizioni e le modalità e dandone atto nei relativi provvedimenti.

1. Le superfici e gli specchi acquei che costituiscono la fascia di Demanio Marittimo di competenza comunale sono concedibili nei limiti fissati dal presente piano.

2. Se nel tempo si verifica un aumento in profondità dell'arenile tra un'area in concessione e il mare, l'area così creata è da attribuirsi, fatta eccezione per l'area di libero transito e previa autorizzazione, al concessionario frontista.

4. Nell'ambito delle aree demaniali marittime e di mare territoriale è consentito il rilascio di **autorizzazioni temporanee, fino ad un massimo di gg.30**, sulla base di apposita e motivata istanza, per occupazioni e/o installazioni legate ad esigenze temporaneamente circoscritte, aventi ad oggetto attività diverse da quelle inerenti ai servizi di balneazione quali ad esempio: manifestazioni sportive, culturali, manifestazioni finalizzati al salvaguardia ambientale e promozione turistica del territorio, chioschi a struttura omologata, giostrine, giochi gonfiabili omologati ed altro che sarà di volta in volta valutato e approvato dall'ufficio comunale di competenza ed in ogni caso salvo:

a) che sia comunque garantita la continuità della funzione pubblica e non derivi a questa alcun pregiudizio per i beni demaniali;

b) che le attività da svolgere siano compatibili con la funzione pubblica, cui sono comunque destinati i beni demaniali.

5. Non potranno essere rilasciate nuove CDM, previste nel PCS, su aree intercluse o non raggiungibili direttamente dalla viabilità pubblica, prima della realizzazione degli accessi previsti nello stesso PCS e/o negli altri strumenti di pianificazione o costituiti attraverso servitù prediali sui terreni retrostanti il demanio, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 della L.R. 17/2005.

6. La stagione balneare è compresa tra il 1° maggio ed il 31 ottobre di ciascun anno. Il concessionario deve garantire comunque la fruizione di tutti i servizi oggetto della concessione dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno. Il concessionario deve garantire comunque la fruizione di tutti i servizi oggetto della concessione dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno.

7. Le Concessioni Demaniali Marittime (CDM) potranno essere rilasciate per il solo periodo stagionale o per l'intero anno solo nelle zone all'uopo previste dal PCS.

In particolare, ai sensi del comma 5 dell'art. 9 della L.R. 17/2005 le strutture degli stabilimenti balneari, che ricadono nelle zone destinate a CDM annuali individuate negli elaborati del PCS, è concessa la permanenza annuale delle strutture, su richiesta dell'interessato e previo parere dell'ufficio comunale di competenza, possono permanere anche per l'intero anno, escludendo, comunque, ogni ipotesi di intervento finanziario a carico della pubblica amministrazione in conseguenza di danni provocati da calamità naturali. In tal caso il parere paesaggistico-ambientale non dovrà riportare prescrizioni circa la rimozione oltre la stagione balneare.

8. Le concessioni di tipo stagionale dovranno prevedere l'utilizzo dell'area concessa per un periodo minimo di 4 (quattro) mesi fino ad un periodo massimo di 6 (sei) mesi.
9. Per le concessioni già rilasciate i titolari delle medesime, previa comunicazione all'Autorità concedente, possono effettuare il montaggio delle strutture nei 30 giorni precedenti la data di efficacia della concessione e lo smontaggio delle stesse nei 30 giorni successivi alla data di efficacia del titolo concessorio escludendosi in detti periodi qualsiasi attività d'impresa turistico ricreativa.
10. Il canone per le CDM verrà determinato considerando la classificazione dell'area delle strutture in "Categoria B" (art.17 e 20 del PIR).

### **ART. 8 – Procedimento per il rilascio della Concessione Demaniale Marittima.**

1. Tutte le domande di nuova concessione devono contenere le generalità complete del richiedente, il tipo, la sede legale e la ragione sociale se società, il recapito, il codice fiscale e/o la partita IVA.
2. Il Comune verifica la congruità della domanda per il rilascio di nuove CDM con il PIR, nonché con la vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale e provvede all'acquisizione del parere vincolante della Regione Calabria per tramite del Servizio Provinciale competente. Il rilascio delle CDM è subordinato all'effettiva accessibilità del lotto secondo l'art. 7 comma 5 del P.I.R. "standard sui servizi".
3. Tutte le autorizzazioni, amministrative, commerciali, sanitarie e urbanistiche, collegate al titolo concessorio, dovranno avere la medesima durata del titolo concessorio stesso; anche in presenza di attività svolte su CDM ad uso stagionale.
4. Per le opere aventi le caratteristiche di cui all'art. 9, comma 2, lettere a) e b), della L.R. 17/2005, non sono richiesti la denuncia dei lavori ed il deposito/autorizzazione del progetto, di cui alla L.R. 35/2009. All'uopo, è sufficiente, per la prima installazione, una dichiarazione da parte dell'interessato attestante che la struttura è conforme alle previsioni di cui all'art. 9, comma 2, lett. a) e b), della Legge, accompagnata dalla certificazione tecnica del costruttore; per gli anni successivi fa fede la comunicazione all'autorità comunale concedente di cui all'art. 9, comma 4, della Legge, accompagnata da autocertificazione attestante che nessuna modifica è stata apportata alle strutture.
5. Ove si tratti di concessioni di particolare importanza per l'entità (di cui all'art. 9 comma 2, lett. c) e d) della L.R. 17/2005, per la durata (oltre i 6 anni di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 88) o per lo scopo, il responsabile del procedimento pubblica, entro 10 giorni dalla ricezione della domanda, un suo estratto mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune e degli Uffici circondariali marittimi o Uffici locali marittimi, invitando chi ne avesse interesse a presentare a pena di inammissibilità, entro il termine di successivi giorni 20, ulteriori istanze per l'utilizzo dell'area demaniale da concedere, o mere osservazioni. Le domande concorrenti vanno pubblicate entro i termini previsti



per la loro presentazione o al più tardi nei 3 giorni successivi: tale presentazione non riapre i termini per la presentazione di ulteriori istanze concorrenti.

6. In sede di concorso di domande per nuove concessioni si applicano i criteri di cui all'articolo 37 Cod. Nav., con valutazione in capo al richiedente di requisiti soggettivi di professionalità e con riguardo alla qualificazione dell'offerta turistica, valutata alla stregua del PIR e del PCS, nonché in base al puntuale rispetto della legge 9 gennaio 1989, n. 13, del D.M. 14 giugno 1989, n. 236, e del DPR 24 luglio 1996, n. 503, sul superamento delle barriere architettoniche al fine di garantire l'accoglienza delle persone con ridotta o impedita capacità motoria. Qualora, avendo in via principale esperito la procedura di cui all'art. 37 Cod. Nav., e non avendo riscontrato motivi di preferenza per l'assegnazione del lotto interessato, sarà seguito il criterio di licitazione privata rispettando i seguenti criteri generali di valutazione:

- 1) predisposizione da parte del richiedente di apposito piano tecnico economico di insediamento che preveda tra l'altro maggiori garanzie di proficua utilizzazione delle concessioni e si proponga di avvalersi della stessa per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico, il livello occupazionale (da dimostrare successivamente con relativo/i contratto/i di assunzione, pena decadenza della concessione) e la realizzazione di infrastrutture previste dal PCS;
- 2) elaborazione di un progetto che preveda la realizzazione di attrezzature non fisse ma amovibili, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 494;
- 3) maggior rialzo rispetto al canone concessorio previsto per l'area richiesta in concessione.

### **ART. 8.1 – Durata delle Concessioni Demaniali Marittime.**

1. Le concessioni per finalità turistico-ricreative di cui al comma 1 dell' art. 1 della L. 494/93 come modificato dall'art. 10 della legge 88/2001 secondo l'interpretazione autentica dell'art. 13 della legge n. 172/2003, hanno una durata di sei anni e vengono rilasciate dal Comune; per le concessioni di durata superiore ai sei anni e inferiore a quindici, il titolo concessorio viene rilasciato dal dirigente del Settore del competente Assessorato della Regione Calabria; per le concessioni di durata superiore ai quindici anni vengono rilasciate dal dirigente generale del competente Assessorato della Regione Calabria.

2. Su richiesta del concessionario la durata dell'atto concessorio può essere rinegoziata fino ad un massimo di 20 anni in ragione dell'entità degli investimenti proposti dal concessionario e di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 253, della legge 296/2006 ed in presenza del P.C.S. approvato.

3. Gli investimenti di cui al precedente comma non devono essere inferiori al 50 per cento del valore contrattuale della concessione determinato dalla somma dei canoni, al valore attuale dovuti

per il periodo di proroga richiesto. Inoltre, gli investimenti dovranno essere effettuati entro e non oltre i primi cinque anni dalla data di rilascio dell'atto concessorio rinegoziato. La mancata esecuzione del programma di investimenti proposto entro i termini indicati nel provvedimento di estensione della durata costituisce motivo di annullamento dell'atto concessorio rinegoziato.

### **ART.9 – Procedimento per il rinnovo della Concessione Demaniale Marittima.**

Le concessioni rilasciate, alla scadenza, si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, secondo le procedure amministrative specificate al comma 3 art. 9 del PIR, ovvero, in assenza di variazioni rispetto alla precedente, l'interessato, 90 giorni prima della scadenza, manifesterà la volontà a proseguire l'esercizio.

### **ART.10 – Procedimento per variazioni alla Concessione Demaniale Marittima.**

Per le variazioni oggettive e soggettive delle CDM si fa riferimento all'art. 12 del PIR.

1. Le variazioni al contenuto della concessione, riferite all'estensione della zona concessa, alle opere o alle modalità di esercizio, sono autorizzate dal Comune con apposito atto di concessione, a seguito di relativa istruttoria.
2. Se le variazioni non implicano variazioni volumetriche, sono assentite con atto di autorizzazione da emanarsi entro 60 giorni, a seguito di istruttoria secondo l'articolo 24, Reg. Cod. Nav..
3. Il concessionario esercita direttamente la concessione, anche nel caso di affidamento a terzi della gestione dell'attività oggetto della concessione, o parte di essa.
4. Il subingresso, disciplinato dall'articolo 46 Cod. Nav., è autorizzato dall'Ente concedente e potrà essere concesso solamente una volta nell'arco dei sei anni di durata della concessione, ad eccezione che si verifichi la morte del titolare o per casi di inabilità.
5. Il concessionario, previa autorizzazione dell'Ente concedente ai sensi dell'articolo 45 bis Cod. Nav., può affidare ad altri soggetti la gestione dell'attività oggetto della concessione, o parte di essa.

### **ART.11 – Revoca e decadenza**

La revoca e la decadenza delle CDM sono disciplinate ai sensi dell'art. 13 del PIR.

1. Le concessioni demaniali marittime sono revocabili in tutto o in parte, secondo le previsioni dell'articolo 42 Cod. Nav. e dell'art. 20 della L.R. 17/2005, al fine di realizzare opere pubbliche, con provvedimento della Regione o del Comune competente per territorio, solo dopo aver acquisito il parere vincolante della Regione espresso tramite il Comitato Consultivo di cui all'art. 5 L.R.

17/2005. Nell'ipotesi di revoca parziale il canone è ridotto, ai sensi della normativa vigente, fatta salva la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca. In tali casi, i concessionari hanno diritto all'assegnazione di altra area in concessione di pari caratteristiche, possibilmente di superficie equivalente, *tra le zone destinate al rilascio di nuove concessioni del PCS*. Fermo restando il rispetto delle procedure fissate dall'art. 37 del Cod. Nav, al concessionario che subisce la revoca della CDM per realizzazione di opere pubbliche si riconosce la priorità rispetto agli altri richiedenti, ai sensi del comma 7 dell'art. 5 del PIR.

2. Il Comune competente per territorio può dichiarare la decadenza della concessione nei casi previsti dall'articolo 47 Cod. Nav.. Prima di emettere il relativo provvedimento di decadenza, l'ente concedente fissa un termine congruo all'interessato per proporre deduzioni difensive, seguendo la procedura prevista dall'art. 20 comma 3 L.R. 17/2005.

## **ART.12 – Criteri generali di valutazione delle istanze.**

Per la valutazione delle istanze si seguono i criteri generali dettati dall'art. 14 del PIR.

1. Il Comune nell'esaminare l'istanza, al fine di accertare l'opportunità del rilascio di nuova concessione o di concessioni in variazione di cui ai precedenti articoli, valuta, con riferimento alla tipologia di insediamento e alla classificazione degli standard sui servizi, come definiti nelle presenti norme tecniche del PCS, i seguenti elementi:

- a) compatibilità generale con il complesso dei vincoli di carattere territoriale, urbanistico, ambientale;
- b) compatibilità di dettaglio relativamente a:
  - elementi strutturali (con riferimento alla precarietà o meno degli impianti e alla qualità dei manufatti);
  - aspetti igienico-sanitari., compreso il collegamento alle reti tecnologiche e modalità di scarico;
  - accessibilità ai parcheggi;
  - rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento sulla fruibilità e accessibilità, in particolare per i portatori di handicap;
  - dinamica evolutiva del paesaggio;
- c) indicatori dei servizi proposti (quali densità degli ombrelloni, servizi igienici, salvataggio e soccorso, servizi medico—sanitari, strutture e servizi ricettivi, giochi, sport, altro);
- d) garanzia di sviluppo dell'economia del luogo, preferibilmente attraverso l'impiego di manodopera locale nella gestione delle aree assegnate (numero degli addetti, mansioni);
- e) idoneità tecnica ed economica del richiedente, nonché il suo riconoscimento quale

imprenditore attivo nel settore del turismo, riconosciuto dalla legislazione nazionale o regionale vigente, salva l'ipotesi di prima attività imprenditoriale.

2. Le richieste già inoltrate e non ancora istruite dalla Regione mantengono la precedenza temporale di presentazione sulle altre che verranno presentate presso gli uffici comunali e che potranno essere comunque adeguate nei modi e tempi regolamentati dal PCS;

3. Quanto previsto nell'art. 17 della Legge, dovrà comunque rispettare le procedure indicate all'art. 9 comma 2 del presente Piano, considerando l'ordine temporale di presentazione delle domande pervenute entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento.

### **ART.13 – Classificazione degli stabilimenti balneari.**

Gli stabilimenti balneari vengono classificati in base a quanto disposto dall'art. 18 del PIR.

1. Gli stabilimenti balneari sono classificati dal Comune in base a punteggi di qualità, calcolati in stelle marine da 1 a 4 super, sulla scorta dei criteri di cui alla Tabella A allegata a PIR e riportata in appendice.

2. Il concessionario indica nella tabella dei prezzi, prevista dall'articolo 19 del PIR, la classificazione attribuitagli.

3. Nelle ipotesi di cui all'articolo 15 del PIR, il Comune può dichiarare la declassificazione dello stabilimento.

### **ART.14 – Disciplina dei Prezzi.**

La Disciplina dei prezzi è regolamentata ai sensi dell'art. 19 del PIR.

1. I titolari o i gestori degli stabilimenti balneari comunicano al Comune e agli enti strumentali in materia di turismo, entro il 31 Marzo di ogni anno, i prezzi minimi e massimi da applicarsi fino al mese di Marzo dell'anno successivo.

2. La comunicazione di cui al punto 1, deve contenere altresì l'indicazione delle attrezzature in uso nello stabilimento.

3. Il Comune, entro il 10 Aprile di ogni anno, provvede alla vidimazione e alla verifica delle comunicazioni pervenute. Due copie della comunicazione sono inviate all'Assessorato al Turismo della Regione Calabria, che provvede ad inviarne una copia all'ENIT.

4. Nel caso in cui vengano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici.

5. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti, comporta l'impossibilità di applicare i prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione.

6. Per i nuovi stabilimenti balneari o in caso di subingresso, la comunicazione dei prezzi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione di inizio attività.

**7. I prezzi devono essere comprensivi di IVA.**

8. Il concessionario espone in modo ben visibile, nella zona di ricevimento del pubblico, una tabella in almeno due lingue, con l'indicazione dei prezzi conformi all'ultima regolare comunicazione. La tabella riporta lo stemma della Regione Calabria e richiama gli estremi di approvazione del PIR.

### **ART.15 – Canone e imposta regionale sulle concessioni.**

1. Le concessioni demaniali marittime sono soggette al pagamento del canone nella misura stabilita dalla normativa vigente, nonché dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile, che andrà applicata anche sugli importi delle sanzioni relativi agli abusi sulle aree demaniali.

2. La determinazione dei canoni, dovrà derivare dall'applicazione dell'art. 17 del PIR.

**In ossequio al D.G.R. n. 365 del 25/06/2007 si assegna la categoria B di normale valenza turistica su tutto il litorale del territorio del Comune di Cetraro.**

# PARTE SECONDA

---

## *Norme Tecniche di Attuazione*

## **TITOLO 2 - ZONIZZAZIONE**

### **ART. 16 – Organizzazione funzionale delle aree demaniali marittime.**

Le aree demaniali marittime individuate nel PCS sono organizzate in tre principali categorie:

- 1) Aree già oggetto di CDM;
- 2) Aree destinate a rilascio di CDM , tra cui si distinguono:
  - Aree per attività turistico ricreative annuali;
  - Aree per attività turistico ricreative stagionali;
  - Aree per associazioni sportive;
  - Aree da sottoporre ad interventi di rinaturalizzazione e bonifica.
- 3) Aree vietate per legge e/o precluse al rilascio di CDM a privati, tra cui si distinguono:
  - Area S.I.C. “Scogliera dei Rizzi”;
  - Aree pubbliche attrezzate;
  - Aree destinate alla libera balneazione;
  - Aree oggetto di interventi di ripascimento protetto e difesa costiera.

### **ART. 17 – Organizzazione funzionale dell’arenile .**

1. L’uso e la disciplina delle spiagge sono subordinati al rispetto delle ordinanze emesse dalla Capitaneria di Porto e dall’Amministrazione Comunale.

2. Il PCS, ai fini di una migliore organizzazione e fruizione delle aree, suddivide l’arenile in fasce funzionali in base alle zone d’uso, all’interno delle quali sono disciplinate le attività che possono essere svolte e le strutture realizzabili. Si distinguono le seguenti fasce fondamentali funzionali, parallele alla battigia, procedendo da mare verso monte :

- a) Specchi d'acqua e campi-boe, approdi, pontili mobili di ormeggio e corridoi di lancio;
- b) Arenile libero, dalla linea di battigia per una profondità minima di 5 metri.
- c) Spiaggia libera o fascia destinata all’ombreggiamento in caso di aree destinate a CDM per stabilimenti balneari;
- d) fascia destinata allo svago e/o alla salute e cura della persona.
- e) fascia destinata alle Strutture ed ai Servizi;
- f) percorsi longitudinali e trasversali.

### **ART. 17.1 – Fascia di arenile libero.**

Fascia posta ad una distanza minima di 5,00 metri dalla battigia, riservata esclusivamente al libero transito. Consente l'accesso pedonale al mare e la fruizione dell'arenile a tutti gli utenti.

Tale fascia deve essere lasciata completamente libera, è pertanto esclusa qualsiasi forma di deposito o posa, anche temporanea, di tende, ombrelloni, sdraio, lettini, imbarcazioni, natanti, galleggianti, delimitazioni e intralci di qualsiasi natura e quant'altro ostacoli la sua pedonabilità.

Qualora, a causa dell'erosione marina, venga a mancare la dimensione minima sopra indicata, la fascia contigua, per il soggiorno all'ombra, dovrà essere conseguentemente ridimensionata.

E' consentito l'attracco delle barche e dei pattini di salvataggio e l'attracco di altre imbarcazioni in caso di necessità, nell'osservanza delle vigenti norme di legge in materia.

Nella Tipologia del ricovero barche, tale fascia è riservata alla sosta di piccole e medie imbarcazioni.

In ogni caso per ciò che riguarda tale zona dell'arenile si demanda a quanto disciplinato dalle Autorità Marittime competenti.

### **ART. 17.2 – Fascia destinata all'ombreggiamento.**

Tale porzione dell'arenile, destinata alla posa di ombrelloni, sdraio e lettini, di tende, di piccoli gazebo ed ai percorsi di servizio, è collocata immediatamente dopo la fascia minima di 5 metri dell'arenile libero.

L'organizzazione balneare di tale fascia è libera. Preferibilmente, tuttavia, tale zona di arenile deve essere allestita con tende e/o gazebo lato monte ed ombrelloni lato mare, ovvero con solo ombrelloni. E' consentito l'utilizzo di piccoli gazebo al posto degli ombrelloni purché gli stessi abbiano una superficie inferiore o uguale a mq. 4,00 ed un'altezza massima di ml. 2,20.

La distanza tra le file degli ombrelloni varierà in base alla classificazione del singolo insediamento balneare, di cui alla Tabella A del PIR "Requisiti per la classificazione degli stabilimenti balneari".

La distanza minima tra le file degli eventuali piccoli gazebo dovrà essere di almeno 1,20 ml. La distanza tra i singoli gazebo dovrà essere anche di minimo 1,20 ml.

La distanza prescritta tra i dispositivi di ombreggiamento in ogni caso si misura dalla base dei pali di sostegno .

All'interno di questa fascia può essere prevista una zona refrigerium con docce a nebulizzazione.

In tale zona è ubicata anche la struttura per l'avvistamento di soccorso riservata al personale addetto al salvataggio. Tale struttura deve essere in legno del tipo a torretta, di opportuna altezza ai fini dell'avvistamento di soccorso.



Nella parte più prossima alla battigia è possibile allocare in tale zona per una lunghezza massima di fronte mare di metri 10, un'area per il noleggio e/o rimessaggio di piccoli natanti, quali pedaloes, pattini, canoe, kajak, etc.

### **ART. 17.3 – Fascia destinata allo svago e/o alla salute e cura della persona.**

Le aree libere poste a mare tra l'area destinata all'esercizio delle attività di bar-ristorazione e la fascia destinata all'ombreggiamento, sono riservate alla creazione di aree tematiche funzionali all'esercizio di attività accessorie alla balneazione che, indicativamente, si individuano nei seguenti gruppi di attività:

- a) campi di beach volley, beach basket, calcetto, etc., purché delimitati da reti di protezione;
- b) area attrezzata e delimitata con recinzione avente un'altezza massima di m. 0,90 rispetto al piano dell'arenile, dedicata ai bambini con servizio baby-sitter ed animazione, giochi gonfiabili, tappeti elastici, etc.;
- c) area con piscina/e, vasche per idromassaggio e strutture similari per assistenza medico-curativa, realizzate senza platea in cemento armato ma posate a secco ed amovibili, con possibilità di prelievo dell'acqua salmastra;
- d) area fitness;
- e) area per assistenza medico-curativa (talassoterapia, sabbie, massaggi, etc.);
- f) area salute con percorsi vita, percorsi tattili, etc.;
- g) area cultura per lettura, ascolto musica, piccole rappresentazioni e conferenze a tema;
- h) area tecnologica (internet, playstation, ecc.).

A beneficio delle predette aree è consentita la posa in opera di zone d'ombra. Tutte le strutture necessarie ad allestire le predette aree di cui ai punti da a) ad h), devono essere precarie ed amovibili. Eventuali tendoni temporanei ed altre strutture precarie aperte, inoltre, devono avere un'altezza non superiore a quella delle cabine e possono essere posizionati previa specifica autorizzazione e per eventi determinati.

Ferma restando la facoltà per ogni stabilimento balneare di dotarsi di un'area mista di base, priva di recinzione, con giochi per bambini, biliardino, ping pong, bocciodromo, beach volley e beach basket non regolamentari, calcetto, ciascun operatore di spiaggia ha diritto di allestire un'area tematica tra quelle indicativamente elencate per ogni 15 ml. di concessione fronte mare disponibile. Occasionalmente, i concessionari, singolarmente o in accordo con altri concessionari, possono organizzare feste durante le ore serali, eventualmente posizionando sull'arenile, temporaneamente e per la durata di ciascun evento (limitato ad una sera per volta), opportune pedane e/o

pavimentazioni amovibili, che dovranno essere rimosse al termine di ciascun evento. In ogni caso, lo svolgimento di tali spettacoli deve essere preventivamente comunicato agli Uffici competenti ed è subordinato al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia. Nel caso in cui manifestazioni e/o spettacoli di pubblico intrattenimento siano organizzati per iniziativa del Comune di Cetraro, è consentito a codesta P.A. di derogare alle previsioni del presente piano, stante la temporaneità delle iniziative stesse.

#### **ART. 17.4 – Fascia destinata alle Strutture ed ai Servizi.**

In questa area, di larghezza variabile in relazione all'ampiezza dei lotti e di una profondità compresa tra 5,00 e 35,00 metri, situata nella prima porzione della concessione, più prossima al lungomare o la strada carrabile, sono collocati tutti quei manufatti destinati ai servizi funzionali all'attività di stabilimento balneare, docce, servizi igienici, locali di pronto soccorso e di deposito, ecc., ovvero funzionali all'attività di bar-ristorazione, variabili in dimensioni, caratteristiche tipologiche e costruttive, distribuzione, numero e quant'altro.

Il loro posizionamento è libero, con l'unico limite che gli stessi siano realizzati "a blocchi", secondo la tipologia generale trattata tra gli elaborati del presente PCS, in modo da consentire uno o più varchi di accesso all'arenile.

Ai sensi del comma 2 art. 9 della L.R. 17/2005, nelle aree demaniali marittime vincolate alle utilizzazioni turistiche e ricreative possono essere realizzate **opere considerate di facile rimozione** delle seguenti tipologie:

- a) strutture prefabbricate realizzate su piattaforma in cemento incernierate o appoggiate con calcestruzzo in basamento;
- b) strutture prefabbricate appoggiate su suolo;
- c) costruzioni ad un unico piano in muratura ordinaria, con solaio in cemento armato semplice o misto, oppure in pannelli prefabbricati, poggianti o meno su piattaforma in cemento di altezza massima di metri quattro dal piano di calpestio per rimessaggio di piccoli natanti come windsurf e canotti, per pronto soccorso, per servizi di comunicazione e di accoglienza, per servizi igienici, per uffici di direzione e cassa, per servizio di guardiania, per spogliatoio a rotazione, per servizio ristoro.

E' ammessa la eventuale copertura continua per le strutture di servizio dello stabilimento (chiosco, box, cabine etc.), purchè, in tal caso, l'altezza massima non superi i 4,0 metri.

I manufatti saranno dotati di idoneo collegamento alla rete fognante comunale, ovvero saranno dotati di sistema di smaltimento fisico-chimico riconosciuto idoneo dalla competente autorità

sanitaria, per cui, in alternativa, ove non fosse possibile l'allaccio alla rete fognante comunale, lo smaltimento delle acque nere e bianche avverrà tramite apposite vasche asettiche a completa tenuta stagna, in alluminio o in vetroresina, poste interrate e al sicuro da eventi accidentali che possano creare inquinamento per fuoriuscita di liquami, soggette a periodico svuotamento tramite motocisterna con ditta abilitata e autorizzata e con obbligo di contratto per il concessionario.

L'approvvigionamento idrico dello stabilimento è previsto con allaccio alla rete idrica comunale, surrogato dall'utilizzo di eventuali idonei serbatoi in alluminio, vetroresina o similari, posizionati non a vista.

**L'approvvigionamento elettrico dello stabilimento è previsto con allaccio alla rete elettrica pubblica e l'impianto elettrico a dotazione delle strutture deve essere realizzato a norma e conforme alla Legge n.46/90 e ss.mm. ed ii..**

Fermo restando eventuali altre prescrizioni contenute nel presente Piano, i manufatti realizzabili in tale area dell'arenile, devono rispettare i seguenti standard:

a) Bar-ristorante, laboratorio, servizi ed altre strutture similari, dovranno essere realizzati e rifiniti in legno, e/o profilati metallici, e/o in materiale resinoso-plastico ignifugo, e/o materiali provenienti dai processi di riciclaggio, e dovranno avere un'altezza massima, calcolata all'estradosso della quota più bassa della copertura non superiore a 4,00 ml rispetto alla quota 0,00 m. della spiaggia o rispetto alla quota di calpestio dell'eventuale basamento sopraelevato; dovranno avere dimensioni minime di ml. 5,00 x 5,00; dovrà essere garantita una adeguata coibentazione e un'agevole aerazione, con una superficie aerata pari ad 1/3 della superficie del pavimento; le aperture dovranno essere orientate verso l'esterno.

Per le zone asservite e adiacenti a tali strutture (aree di consumo) possono essere utilizzate per l'ombreggiatura: tettoie in legno, vetrate, tende o gazebo;

b) cabine, spogliatoi, infermeria, box del bagnino, servizi, bungalow ed altre strutture similari, dovranno essere realizzate e rifinite in legno, e/o profilati metallici, e/o materiale resinoso-plastico ignifugo, e/o materiali provenienti dai processi di riciclaggio, ed avranno un'altezza massima calcolata all'estradosso della quota più bassa della copertura non superiore a 2,50 ml. rispetto alla quota 0,00 m. della spiaggia o rispetto alla quota di calpestio dell'eventuale basamento sopraelevato; dovranno avere dimensioni minime di ml. 1,50 x 1,50; dovrà essere garantita una adeguata coibentazione e un'agevole aerazione, con una superficie aerata pari ad 1/3 della superficie del pavimento; le aperture dovranno essere orientate verso l'esterno;

c) i servizi igienici dovranno essere realizzati e rifiniti in legno, e/o profilati metallici, e/o in materiale resinoso-plastico ignifugo, e/o materiali provenienti dai processi di riciclaggio, ed avranno un'altezza massima calcolata all'estradosso della quota più bassa della copertura non superiore a

2,50 ml. rispetto alla quota 0,00 m. della spiaggia o rispetto alla quota di calpestio dell'eventuale basamento sopraelevato; dovranno avere dimensioni massime di ml. 2,0 x 3,00 e dovranno rispettare le dimensioni minime e la dotazione di pezzi sanitari speciali previste dalla normativa vigente (Legge n.104/92) per i soggetti diversamente abili;

d) box per deposito attrezzi, magazzini ed altre strutture similari, dovranno essere realizzati e rifiniti in legno, e/o profilati metallici, e/o in materiale resinoso-plastico ignifugo, e/o materiali provenienti dai processi di riciclaggio, e dovranno avere un'altezza massima calcolata all'estradosso della quota più bassa della copertura non superiore a 2,50 ml. rispetto alla quota 0,00 m. della spiaggia o rispetto alla quota di calpestio dell'eventuale basamento sopraelevato, dovranno avere dimensioni minime di ml. 3,0 x 2,0;

e) locali per amministrazione, custodia e controllo, dovranno essere realizzati e rifiniti in legno, e/o profilati metallici, e/o in materiale resinoso-plastico ignifugo, e/o materiali provenienti dai processi di riciclaggio, ed avranno un'altezza massima calcolata all'estradosso della quota più bassa della copertura non superiore a 2,70 ml. rispetto alla quota 0,00 m. della spiaggia o rispetto alla quota di calpestio dell'eventuale basamento sopraelevato; dovranno avere dimensioni minime di ml. 5,0 x 3,0;

f) le coperture dei manufatti possono essere realizzate con manto tegolizio, in cotto o finta tegola plastica, in materiale di tipo resinoso plastico, in legno e similari;

g) i basamenti dei manufatti possono essere realizzati conformemente a quanto disposto dall'art. 9 – comma 2 lettera a) b) c) della Legge Regionale 17/2005 che disciplina “Opere Consentite”.

Tra i materiali da utilizzare sono ammessi anche quelli artificiali conformi alle norme edilizie sia per opere di coibentazione, che per opere strutturali. Sono ammesse tutte le installazioni, anche del tipo monoblocco, che consentano un'agevole movimentazione anche con l'uso di gru o di idonei mezzi di intervento;

h) le aree pavimentate, dovranno essere realizzate in legno e non dovranno costituire opere fisse; è possibile anche l'uso di piastrelature, betonelle autobloccanti, quadroni a base cementizia e/o materiali resinoso-plastico, così come rinvenibili in commercio presso le aziende specializzate nel settore, purchè siano posate sul piano o sulla struttura di pedana, non continue e senza fondazioni;

i) Recinzioni e cancelli potranno essere realizzati e rifiniti in **legno e/o corda**, saranno limitate alla sola area in concessione e non potranno superare l'altezza di ml. 1,50 rispetto alla quota 0,00 del lungomare o della strada carrabile adiacente. Le ante dei cancelli, porte d'accesso o di passaggio dovranno aprirsi verso l'esterno ed essere dotate di fermo in posizione di apertura, e comunque tale manovra dovrà avvenire all'interno dell'area in concessione; sono vietati materiali quali mattoni, filo spinato, o assimilabili, reti metalliche e/o plastiche. Le recinzioni si interrompono in ogni caso

a 5 metri lineari dalla battigia.

l) i colori dei manufatti dovranno essere di tipo tenue e comunque consoni all'ambiente. Ogni singolo lido potrà adottare una “tipica” colorazione per ombrelloni, sdraio e lettini; in questo caso anche i manufatti di servizio, pattini, ecc. assumono, ove possibile, la medesima tonalità di colorazione. Nel caso si scelgano composizioni di uno o più colori per gli ombrelloni e le sdraio, i manufatti potranno essere dipinti con la stessa combinazione di colori o scegliendo uno dei colori della combinazione;

m) attrezzature minime di servizio: ogni stabilimento balneare dovrà dotarsi dell'attrezzatura minima obbligatoria per come indicato alla Tabella A del PIR “Requisiti per la classificazione degli stabilimenti balneari”.

Tali disposizioni inerenti i servizi rappresentano minimi inderogabili per i gli stabilimenti balneari. Tutte le strutture ed i servizi funzionali all'esercizio dello stabilimento balneare e/o dei bar-ristorante, devono essere rese accessibili ai soggetti diversamente abili e realizzate in conformità delle vigenti disposizioni in materia della eliminazione delle barriere architettoniche.

### **ART. 17.5 – Percorsi longitudinali e trasversali.**

I percorsi pedonali possono essere opportunamente pavimentati con elementi amovibili in legno o in materiali resinoso-plastici e non dovranno costituire opere fisse; è possibile anche l'uso di piastrelle e betonelle autobloccanti, così come rinvenibili in commercio presso le aziende specializzate nel settore. Sono ubicati a piacimento dei singoli operatori di spiaggia a condizione che, in ogni caso, venga assicurato il libero accesso all'arenile ed al mare.

Sui percorsi pedonali è vietata qualunque forma di deposito, anche temporaneo, di oggetti e materiali. Data la morfologia dell'area balneare lungo la fascia in fregio al lungomare, è consentito, ove non esiste, la realizzazione di un accesso pedonale direttamente dal marciapiede del lungomare o della strada, tramite la rimozione di parte della ringhiera esistente corrispondente all'accesso, da realizzarsi a cura del concessionario, e con l'obbligo del ripristino della stessa a fine stagione.

L'ingresso principale di ogni stabilimento balneare potrà essere realizzato da una "porta" su pali con sovrastante insegna, in armonia con il contesto dello stesso e dell'ambiente circostante. Sull'insegna dovrà essere riportato il numero del lotto, il nome del lido ed il numero delle stelle marine, per una più facile individuazione anche della classificazione. I lidi saranno numerati progressivamente a partire dalla spiaggia posta a Nord del territorio comunale, a confine con il Comune di Bonifati fino al confine con il Comune di Acquappesa.

Tanto i percorsi pedonali di accesso all'arenile quanto gli altri percorsi pedonali fondamentali,

debbono essere accessibili ai soggetti diversamente abili ed essere realizzati in conformità delle disposizioni normative vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche; per tutti i luoghi ed i manufatti dell'arenile deve essere, parimenti, garantita la fruibilità ai soggetti diversamente abili.

Ai sensi dell'art. 7 comma 1 del PIR, per gli arenili a sezione pressoché orizzontale (sabbia, ghiaia o ciottoli) i percorsi pedonali hanno una larghezza non inferiore a 1,2 metri lineari parallelamente alla battigia, e non inferiore a 0,9 metri lineari perpendicolarmente ad essa. I percorsi degli impianti balneari su scogliere o rocce sono realizzati con materiale di facile rimozione e garantiscono un facile accesso al mare, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e costruttive del luogo e dei criteri di sicurezza. Gli accessi dalla terraferma agli impianti balneari con piattaforme su palafitte hanno una larghezza minima di 1,5 metri lineari e comunque adeguata alla superficie della piattaforma, nella misura totale (nel caso di più accessi) almeno pari a 0,60 metri lineari ogni 100 metri quadrati di superficie. Il PCS prevede un percorso di accesso al mare almeno ogni 200 ml di fronte mare.

In particolare è prevista la realizzazione da parte del Comune di un percorso ciclopedonale che a partire dallo svincolo per il Porto della vecchia S.S. 18, costeggia il litorale, sull'arenile posto immediatamente dinanzi la fascia edificata, fino a sfociare e ricongiungersi alla strada comunale nella zona di loc. Mulini. Da tale percorso longitudinale si dirameranno percorsi trasversali che consentiranno l'accesso alla spiaggia libera ed agli stabilimenti balneari ubicati in questa zona. La larghezza del percorso sarà variabile in base all'orografia del luogo tra 1,70 e 2,50 metri. Sarà realizzata con materiali facilmente rimovibili, quali passerelle in legno o simili, anche montate su pali nei tratti di scogliera, difficilmente accessibili o nei tratti in cui risulta necessario oltrepassare zone direttamente in acqua. Si prescrive il mantenimento delle passerelle limitato alla sola stagione balneare. In ogni caso l'amministrazione attraverso l'ufficio di competenza potrà ordinare il divieto di accesso a tale percorso in caso di condizioni meteomarine avverse, ai fini della sicurezza e incolumità delle persone.

Nei tratti il cui andamento e ampiezza lo consentono è possibile realizzare delle aiuole con cordoli amovibili, in materiali consoni all'ambiente, che costeggiano i lati del percorso, con essenze tipiche del luogo e della macchia mediterranea in genere.

### **ART. 17.6– Spiaggia libera.**

Si tratta di porzioni dell'arenile non soggette a rilascio in concessione, destinate prevalentemente, ove consentito dalle ordinanze emanate dall'Amministrazione e dalla Capitaneria di Porto, alla

libera balneazione. Il PCS garantisce il mantenimento di aree di libera fruizione nella misura ampiamente superiore al 30% del fronte-mare, calcolata in relazione all'estensione della fascia demaniale disponibile alla balneazione. Sulle spiagge libere è consentita unicamente la presenza di servizi igienici pubblici, uno dei quali per disabili, docce aperte nella misura di due per ogni gruppo di servizi igienici. Il Comune deve garantire l'accessibilità alle spiagge libere, alla battigia, ai servizi igienici ed alle docce con appositi percorsi pedonali pavimentati con materiali amovibili, agibili anche per i soggetti diversamente abili, prevedendo almeno un percorso pedonale di accesso alla battigia per ogni spiaggia libera con fronte mare compreso tra ml. 30,00 e ml. 200,00. Il Comune deve altresì assicurare la pulizia delle spiagge libere e dei servizi igienici, provvedendovi direttamente ovvero affidando il relativo onere ad altro soggetto mediante apposito procedimento di appalto.

Il Comune dovrà inoltre assicurare il servizio di salvataggio nelle ore e con le modalità previste dall'ordinanza balneare emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro; il Comune dovrà segnalare altresì il limite della zona di mare riservata alla balneazione e il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti nel nuoto, secondo le modalità previste dall'autorità marittima competente.

### **ART. 17.7– Parcheggi.**

Il parcheggio privato, eventualmente annesso al lotto, per le auto degli utenti dello stabilimento, dovrà prevedere, possibilmente, posti al coperto e opportuni spazi di manovra. Il piano può essere sistemato dopo spianatura e livellatura, con pietrisco opportunamente rullato, con piastrellature del tipo “betonelle” autobloccanti, quadroni a base cementizia purchè siano opere posate sul piano, non continue e senza fondazioni. E' vietato qualsiasi tipo di pavimentazione fissa quale asfalto, cemento o simili. La copertura dei posti auto dovrà essere di tipo leggero, realizzata con pali in legno o metallo, opportunamente conficcati nel terreno e facilmente estraibili, incernierati a travetti in legno o metallo per sostenere teli in fibra naturale o sintetica.

### **ART. 18 – Aree già oggetto di CDM.**

1. Ai sensi dell'art. 12 comma 1 lettera a) della L.R. 17/2005 le concessioni esistenti fanno parte integrante del PCS e ne costituiscono lo stato di fatto.
2. I titolari delle CDM hanno l'obbligo di adeguare le strutture alle presenti norme e disposizioni del PCS, entro 5 anni dalla data di entrata in vigore dello stesso, secondo quanto stabilito dall'art. 6 comma 8 del PIR.

3. Ai fini del miglioramento dei servizi offerti, dell'adeguamento alle presenti norme e disposizioni, nonché per una utilizzazione economica effettivamente profittevole che abbia come obiettivo il raggiungimento di una più alta classificazione, di cui all'art. 13 delle presenti norme, in termini di stelle marine, così come definite nel PIR, i concessionari di aree per attività turistico ricreative possono richiedere l'estensione e/o la traslazione con modifiche alla profondità e alla larghezza di fronte mare delle aree in concessione. L'estensione e/o traslazione può avvenire nelle aree immediatamente adiacenti al lotto, destinate alla libera balneazione, salvo che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- Sia garantito il mantenimento di aree di libera fruizione nella misura non inferiore al 30% o del fronte-mare, calcolata in relazione all'estensione della fascia demaniale disponibile alla balneazione;
- La distanza minima tra ogni lotto in concessione e/o suscettibile di concessione non sia inferiore a 50 metri.
- Vi sia una nuova sistemazione dell'insediamento che comporti un aumento della classificazione (stelle marine) posseduta dallo stabilimento balneare;
- Siano rispettate le distanze dalle foci di fiumi, canali e torrenti ed ogni altra prescrizione prevista nel presente piano.

In caso di variazione alle CDM esistenti, ai fini del procedimento amministrativo si applica quanto previsto nella Parte Prima all'art. 10.

4. In caso di revoca della CDM per realizzazione di opere pubbliche, ai sensi di quanto previsto dall'art. 42 del Cod. Nav., dall'art. 20 comma 8 della L.R. 17/2005, il titolare della CDM può chiedere l'assegnazione di altra area in concessione di pari caratteristiche, possibilmente di superficie equivalente, individuata tra le zone destinate al rilascio di nuove concessioni per fini turistici ricreativi del PCS. L'obbligo di adeguamento delle strutture di cui al comma 2 del presente articolo, in caso di delocalizzazione della CDM per realizzazione di opere pubbliche è operante dalla data di rilascio della nuova CDM e non entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del PCS.

### **ART. 19 – Aree destinate al rilascio di CDM.**

1. Le concessioni di aree ricadenti nel demanio marittimo da utilizzare a fini turistico - ricreativi possono essere rilasciate a soggetti pubblici e privati, Enti, Associazioni, Cooperative, ONLUS, Cral aziendali, previa apposita richiesta, da inoltrare al Comune, che deve contenere:

- a) l'uso cui si intende destinare la disponibilità in concessione dell'area richiesta;
- b) la durata della concessione che non può essere superiore ai sei anni con rinnovo automatico alla scadenza, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 88/2001.



2. Al fine di consentire l'accesso al mare da parte di soggetti disabili, nonché la loro mobilità all'interno delle aree demaniali destinate alle finalità turistico-ricreative, i concessionari devono predisporre appositi percorsi da posizionare sulle spiagge, sia normalmente che parallelamente alla battigia.

3. Le prescrizioni di cui al comma precedente devono risultare già negli elaborati progettuali posti a base della richiesta di concessione.

### **ART. 19.1 – Aree per attività turistico ricreative annuali.**

1. In dette aree sono localizzati gli stabilimenti balneari, gli esercizi commerciali, i ristoranti ecc. , per i quali è consentito mantenere le strutture per l'intero l'anno, secondo quanto previsto al precedente art. 7 comma 7. **L'utilizzo delle spiagge e degli eventuali specchi acquei antistanti le strutture è comunque a carattere stagionale.**

2. I titolari delle CDM hanno l'obbligo della pulizia e manutenzione del tratto di spiaggia assegnato e di quelli liberi immediatamente adiacenti sui due lati per una fascia di almeno 10 metri ortogonale alla battigia.

3. E' consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento estetico-funzionale e la realizzazione di opere che rientrano tra quelle consentite dall'art. 9 della L.R. 17/2005.

4. Valgono tutte le prescrizioni di cui agli artt. 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.7.

5. I volumi realizzabili sulle spiagge in concessione (chioschi, porticati, servizi, etc) non devono in alcun caso avere una superficie coperta superiore al 10% della superficie totale dell'area concessa. L'altezza dei volumi non può essere superiore a 4,00 metri; per le cabine, le docce, gli spogliatoi e i servizi igienici l'altezza massima consentita è di 2,50 metri, misurata dalla linea gronda se con copertura inclinata, rispetto alla quota 0,00 m. della spiaggia o rispetto alla quota di calpestio dell'eventuale basamento sopraelevato. Le cabine devono svilupparsi in senso ortogonale alla battigia, al fine di limitare le occlusioni alle visuali libere verso il mare, devono essere realizzate e rifinite in legno, e/o profilati metallici e/o in materiale resinoso-plastico ignifugo, e/o materiali provenienti dai processi di riciclaggio.

6. Le recinzioni perpendicolari alla linea di battigia avranno un'altezza inferiore a 1,5 metri e saranno realizzate con corde intervellate da elementi lignei. Sono vietate le recinzioni con materiali quali mattoni, reti metalliche e simili. Le recinzioni non dovranno invadere in alcun modo la fascia di arenile libero, pertanto si interrompono in ogni caso ad una distanza minima di 5 metri lineari dalla battigia. Le recinzioni prospicienti le vie pubbliche non devono in nessun caso impedire la visibilità verso il mare ed avranno anch'esse una altezza massima di 1,50 metri lineari.

7. Le destinazioni delle strutture realizzabili consentite sono: chioschi per la ristorazione, per la

vendita di prodotti tipici, locali di deposito, servizi igienici, docce e cabine spogliatoi, locali cassa, locali di primo soccorso sanitario, locali per noleggio attrezzature da spiaggia e piccoli natanti.

8. I manufatti devono essere realizzati con strutture di facile rimozione, secondo quanto prescritto all'art. 9 comma 2 del PIR, e ubicati nella porzione di concessione più vicina al lungomare o alla strada, con tipologia definibile a “blocchi”, in modo da consentire uno o più varchi di accesso all'arenile. I box dei servizi dovranno essere realizzati e rifiniti in legno, e/o profilati metallici e/o in materiale resinoso-plastico ignifugo, e/o materiali provenienti dai processi di riciclaggio, con un'altezza massima complessiva non superiore a 4,00 ml. rispetto alla quota 0,00 m. della spiaggia o rispetto alla quota di calpestio dell'eventuale basamento sopraelevato.

9. Le caratteristiche estetiche e cromatiche di tutti i manufatti all'interno dello stabilimento dovranno necessariamente essere di un'unica tipologia, stesi materiali e coloritura, comunque consoni all'ambiente circostante e nel rispetto della tipologia generale definita nel PCS.

10. Tutte le strutture devono essere idonee alla fruizione da parte di soggetti diversamente abili e con difficoltà motorie.

11. L'attività prevalente che deve caratterizzare l'arenile è quella dell'ombreggiamento e del servizio alla balneazione. Tuttavia, è consentito l'intrattenimento serale, subordinato all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni e dei nulla-osta, al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia, nonché, al rispetto dei volumi, delle superfici e di tutte le altre prescrizioni stabilite dal presente Piano.

12. I titolari delle CDM possono richiedere la concessione degli **specchi acquei** antistanti ai fini della realizzazione di campi boe e/o installazione di pontili galleggianti o su pali, salvo il rispetto delle condizioni di sicurezza previste dalle normative vigenti per la balneazione. Tali strutture non devono modificare l'andamento delle correnti marine e non devono costituire ostacolo al moto ondoso e di marea preesistenti.

13. Il fronte mare di ogni singolo lotto destinato a CDM è individuato nelle tavole di zonizzazione allegate al PCS.

### **ART. 19.1.1 – Norme specifiche per il lotto di previsione a carattere annuale zona Punta la Testa (N2).**

1. Per il lotto ubicato immediatamente a ridosso della zona portuale verso Nord, sotto Punta La Testa, individuato nelle tavole grafiche della zonizzazione come lotto “N2”, a carattere annuale, valgono le prescrizioni generali di cui al precedente art. 19.1 e le restrizioni specifiche di cui al presente articolo.

2. La struttura principale da destinare a servizio bar/ristorazione/attività commerciale/music bar e servizi annessi dovrà essere del tipo di **facile rimozione** ai sensi del comma 2 art. 9 della L.R. 17/2005, con pareti verticali in vetro strutturale trasparente o simile e struttura portante in acciaio, tale da inserirsi armonicamente nel contesto circostante e da ridurre al minimo l'impatto ambientale, visivo e scenico. La tipologia generale cui fare riferimento è quella contenuta nelle tavole grafiche del presente P.C.S. Potranno essere apportate modifiche migliorative alla tipologia previa approvazione da parte dell'ufficio tecnico.

3. Il sistema di sedute semicirculari in c.a. esistente dovrà essere rifinito con materiali simili e consoni a quelli utilizzati per la sistemazione esterna del complesso balneare ed inserirsi armonicamente con esso.

4. La fascia destinata allo svago e/o alla salute e cura della persona dovrà prevedere, nella zona più prossima alla fascia di ombreggiamento, la realizzazione di un campo di beach volley e un campo di beach soccer. Nella zona più prossima alla strada e lungomare invece potranno essere previste zone relax, solarium, con servizi wellness eventualmente anche con l'inserimento di vasche e/o piscine idromassaggio.

## **ART. 19.2 – Aree per attività turistico ricreative stagionali.**

1. In dette aree sono ubicati gli stabilimenti balneari per i quali è consentito mantenere le strutture limitatamente alla stagione balneare, per come definita all'art. 7 comma 6. L'arenile è organizzato secondo quanto previsto all'art. 17 e valgono le prescrizioni di cui agli artt. 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.7. Il fronte mare di ogni singolo lotto destinato a CDM è individuato nelle tavole di zonizzazione allegate al PCS. I titolari delle CDM hanno l'obbligo della pulizia e manutenzione del tratto di spiaggia assegnato e di quelli liberi immediatamente adiacenti sui due lati per una fascia di almeno 10 metri ortogonale alla battigia.

2. E' consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento estetico-funzionale e la realizzazione di opere che rientrano tra quelle consentite dall'art. 9 della L.R. 17/2005. Valgono tutte le prescrizioni di cui agli artt. 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.7.

3. I volumi realizzabili sulle spiagge in concessione (chioschi, porticati, servizi, etc) non devono in alcun caso avere una superficie coperta superiore al 10% della superficie totale dell'area concessa. L'altezza dei volumi non può essere superiore a 4,00 metri; per le cabine, le docce, gli spogliatoi e i servizi igienici l'altezza massima consentita è di 2,50 metri, misurata dalla linea gronda se con copertura inclinata, rispetto alla quota 0,00 m. della spiaggia o rispetto alla quota di calpestio dell'eventuale basamento sopraelevato. Le cabine devono svilupparsi in senso ortogonale alla battigia, al fine di limitare le occlusioni alle visuali libere verso il mare, devono essere realizzate e

rifinite in legno, e/o profilati metallici e/o in materiale resinoso-plastico ignifugo, e/o materiali provenienti dai processi di riciclaggio.

4. Le recinzioni perpendicolari alla linea di battigia avranno un'altezza inferiore a 1,5 metri e saranno realizzate con corde intervallate da elementi lignei. Sono vietate le recinzioni con materiali quali mattoni, reti metalliche e simili. Le recinzioni non dovranno invadere in alcun modo la fascia di arenile libero, pertanto si interrompono in ogni caso ad una distanza minima di 5 metri lineari dalla battigia. Le recinzioni prospicienti le vie pubbliche non devono in nessun caso impedire la visibilità verso il mare e dovranno anch'esse avere una altezza massima di 1,50 metri lineari.

5. Le destinazioni delle strutture realizzabili consentite sono: chioschi per la ristorazione, per la vendita di prodotti tipici, locali di deposito, servizi igienici, docce e cabine spogliatoi, locali cassa, locali di primo soccorso sanitario, locali per noleggio attrezzature da spiaggia e piccoli natanti.

I manufatti devono essere realizzati con strutture di facile rimozione, secondo quanto prescritto all'art. 9 comma 2 del PIR, e ubicati nella porzione di concessione più vicina al lungomare o alla strada, con tipologia definibile a "blocchi", in modo da consentire uno o più varchi di accesso all'arenile. I box dei servizi dovranno essere realizzati e rifiniti in legno, e/o profilati metallici e/o in materiale resinoso-plastico ignifugo, e/o materiali provenienti dai processi di riciclaggio, con un'altezza massima complessiva non superiore a 4,00 m. rispetto alla quota 0,00 m. della spiaggia o rispetto alla quota di calpestio dell'eventuale basamento sopraelevato.

6. Le caratteristiche estetiche e cromatiche ed architettoniche di tutti i manufatti all'interno dello stabilimento dovranno necessariamente essere di un'unica tipologia, stessi materiali e coloritura, comunque consoni all'ambiente circostante e nel rispetto della tipologia generale definita negli elaborati grafici del PCS.

7. Tutte le strutture devono essere idonee alla fruizione da parte di soggetti diversamente abili e con difficoltà motorie.

8. L'attività prevalente che deve caratterizzare l'arenile è quella dell'ombreggiamento e del servizio alla balneazione. Tuttavia, è consentito l'intrattenimento serale, subordinato all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni e dei nulla-osta, al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia, nonché, al rispetto dei volumi, delle superfici e di tutte le altre prescrizioni stabilite dal presente Piano.

9. I titolari delle CDM possono richiedere la concessione degli specchi acquei antistanti ai fini della realizzazione di campi boe e/o installazione di pontili galleggianti o su pali, salvo il rispetto delle condizioni di sicurezza previste dalle normative vigenti per la balneazione. Tali strutture non devono modificare l'andamento delle correnti marine e non devono costituire ostacolo al moto ondoso e di marea preesistenti.

10. Il fronte mare di ogni singolo lotto destinato a CDM è individuato nelle tavole di zonizzazione allegata al PCS.

11. I titolari delle CDM hanno l'obbligo della pulizia e manutenzione del tratto di spiaggia assegnato e di quelli liberi immediatamente adiacenti sui due lati per una fascia di almeno 10 metri ortogonale alla battigia.

### **ART. 19.2.1 – Norme specifiche per il lotto di previsione a carattere stagionale zona Lampetia – “giardino Zen” (N1).**

1. Per il lotto ubicato nella zona di Lampetia, individuato nelle tavole grafiche della zonizzazione come lotto “N1”, a carattere stagionale, valgono le prescrizioni generali di cui al precedente art. 19.2 e le restrizioni specifiche di cui al presente articolo.

2. La struttura principale da destinare a servizio bar/ristorazione/attività commerciale e servizi annessi dovrà essere del tipo di **facile rimozione** ai sensi del comma 2 art. 9 della L.R. 17/2005, secondo la tipologia generale degli stabilimenti balneari contenuta nelle tavole grafiche del presente P.C.S. Potranno essere apportate modifiche migliorative alla tipologia previa approvazione da parte dell'ufficio tecnico.

3. Questo lotto dovrà essere organizzato per l'erogazione di servizi principalmente finalizzati allo svago e/o alla salute e cura psico-fisica della persona, con zone relax, solarium, servizi wellness eventualmente anche con l'inserimento di vasche e/o piscine idromassaggio, il tutto inserito in un'ampia zona a verde tipo “Giardino Zen”.

4. gli spazi esterni dovranno essere organizzati con prato a verde e impianto di piante tipiche mediterranee e palmizi.

5. il servizio bar ristorazione dovrà somministrare cibi e bevande tipici e peculiari del luogo ai fini della promozione enogastronomica della zona della Riviera dei Cedri.

6. La tipologia architettonica relativa all'organizzazione del complesso dovrà essere proposta dal concessionario e approvata dall'ufficio tecnico.

### **ART. 19.3 – Aree per associazioni sportive .**

In queste aree si possono realizzare impianti per la pratica di sport correlati al mare, quali ad esempio: vela, surf, nuoto, pesca sportiva, diving, kitesurf, ecc.

Tali zone possono essere concesse esclusivamente ad Associazioni o Società affiliate e/o aggregate alle Federazioni Sportive Nazionali. E' consentita la realizzazione di piccoli manufatti a carattere stagionale o annuale con strutture prefabbricate di facile rimozione, semplicemente poggiate al suolo da destinare a: ricovero imbarcazioni ed attrezzature relative allo specifico sport praticato

nell'impianto, sala riunioni, aule didattiche, piccoli uffici per la gestione, locali attrezzati per la pulizia della spiaggia, servizi igienici e pronto soccorso sanitario, piccoli chioschi bar. La superficie coperta non può superare il 10% della superficie concessa e le strutture non possono avere un'altezza utile superiore a 3 metri. Un ulteriore 10% della superficie concessa potrà essere pavimentata con elementi facilmente rimovibili, tipo tavolato ligneo, semplicemente poggiati. Tutte le strutture dovranno essere accessibili ai soggetti diversamente abili. Le caratteristiche estetiche e cromatiche di tutti i manufatti all'interno dell'impianto dovranno necessariamente essere di un'unica tipologia, stessi materiali e coloritura, comunque consoni all'ambiente circostante e nel rispetto della tipologia generale definita nel PCS. A richiesta dei concessionari di tali aree è possibile rilasciare in concessione anche gli specchi acquei antistanti per la realizzazione di campi boe e/o installazione di pontili galleggianti o su pali, salvo il rispetto delle condizioni di sicurezza previste dalle normative vigenti per la balneazione. Tali strutture non devono modificare l'andamento delle correnti marine e non devono costituire ostacolo al moto ondoso e di marea preesistenti. Le recinzioni perpendicolari alla linea di battigia avranno un'altezza inferiore a 1,5 metri e saranno realizzate con corde intervellate da elementi lignei. Sono vietate le recinzioni con materiali quali mattoni, reti metalliche e simili. Le recinzioni non dovranno invadere in alcun modo la fascia di arenile libero, pertanto si interrompono in ogni caso ad una distanza minima di 5 metri lineari dalla battigia. Le recinzioni prospicienti le vie pubbliche non devono in nessun caso impedire la visibilità verso il mare e dovranno anch'esse avere una altezza massima di 1,50 metri lineari.

#### **ART. 19.4 – Aree da sottoporre ad interventi di rinaturalizzazione e bonifica.**

Si tratta di aree ove risultano necessari interventi di riqualificazione ambientale, attuati attraverso una progettazione unitaria promossa da soggetti privati e/o Enti Pubblici, finalizzata al recupero del sito per usi pubblici. La zona in stato di degrado da riqualificare deve essere inserita tra i circuiti ambientali esistenti recuperando gli standard di verde pubblico attrezzato.

Sono consentiti in tali aree i seguenti interventi:

- bonifica ;
- rinaturalizzazione con specie arboree e floreali autoctone;
- realizzazione di *Percorsi vita* , anche riabilitativi;
- realizzazione di aree pic-nic, aree di ristoro e tempo libero e aree ludiche;

Nell'area in concessione è possibile realizzare esclusivamente strutture di facile rimozione, prefabbricate e semplicemente poggiate sul suolo, a supporto dell'area da recuperare.

Tutte le strutture dovranno essere accessibili ai soggetti diversamente abili. Le caratteristiche estetiche e cromatiche di tutti i manufatti dovranno necessariamente essere di un'unica tipologia, stessi materiali e coloritura, comunque consoni all'ambiente circostante e nel rispetto della tipologia generale definita nel PCS. La superficie coperta non può superare il 5% della superficie concessa e le strutture non possono avere un'altezza utile superiore a 3 metri (misurata alla gronda se con copertura inclinata). L'area in concessione deve rimanere priva di recinzione per una migliore percezione dell'intervento di natura pubblica in relazione con l'ambiente naturale circostante.

## **ART. 20 – Aree vietate per legge e/o precluse al rilascio di CDM a privati.**

### **1. Area S.I.C. “Scogliera dei Rizzi”**

In questa zona, situata nella parte Nord del litorale costiero del Comune di Cetraro, si trova il Sito di Importanza Comunitario “scogliera dei Rizzi”, avente una estensione di circa 8 ettari, riconosciuta sulla base del Decreto 25/3/2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 157 dell'8 luglio 2005 e predisposta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi della direttiva CEE. Si tratta di rupi costiere calcaree di grande interesse paesaggistico e botanico. Le piccole spiagge sono incastonate nelle scogliere. In tale area è escluso il rilascio di concessioni demaniali. E' possibile stipulare convenzioni con Associazioni Ambientaliste riconosciute a livello nazionale con Decreti Ministeriali ai fini della salvaguardia, valorizzazione e conservazione naturale del sito, senza scopo di lucro.

### **2. Aree pubbliche attrezzate.**

Tali aree sono quelle destinate a lungomari, a spazi di relazione pubblica, a verde, a verde attrezzato, ed a interventi di prossima realizzazione, tra cui il completamento del tratto di lungomare e difesa organica, a partire dalla Colonia San Benedetto e fino alla zona del Campo Sportivo. La stessa area in cui è stato storicamente ubicato il Campo Sportivo Comunale, sarà destinata a riqualificazione edilizia funzionale, strutturale e ambientale per la realizzazione del nuovo Stadio Comunale. In tali zone è escluso il rilascio di concessioni demaniali marittime a privati. E' consentito il rilascio di autorizzazioni di breve durata (fino ad un massimo di 30 giorni) per manifestazioni occasionali. E' consentita la realizzazione di piccole strutture rimovibili prefabbricate, di altezza massima di 3 metri e superficie coperta massima di 25 mq, con destinazione commerciale (chioschi bar, edicole, gazebi, ecc.) a gestione diretta del Comune o tramite soggetti privati individuati con apposita procedura pubblica di gara. E' inoltre consentito esclusivamente per gli esercizi commerciali esistenti che si affacciano direttamente sul lungomare concedere l'area prospiciente demaniale per zona di sosta allestita con tavoli, sedie, salottini e

sistemi di ombreggiamento, garantendo comunque una fascia di almeno 2 metri di marciapiede per il normale passaggio dei pedoni e/o biciclette.

### **3. Aree destinate alla libera balneazione.**

Si tratta di tutte le parti di litorale costiero destinato alla libera fruizione per la balneazione, in osservanza comunque delle ordinanze emanate dall'Amministrazione Comunale e dalla Capitaneria di Porto. Il decoro, l'igiene e pulizia in tali zone deve essere garantito dal Comune. Non è ammesso in tali zone il rilascio di alcun tipo di concessione a favore di privati, fatta salva l'installazione di passerelle ad opera di privati per facilitare l'accesso alla spiaggia a soggetti diversamente abili, nelle parti in cui non risultassero previsti dal presente PCS.

In tali aree possono essere autorizzate per periodi brevi, fino ad un massimo di 30 giorni, manifestazioni occasionali legate per la pratica di attività sportive sia di spiaggia che acquatici. I richiedenti in tal caso dovranno provvedere a delimitare le aree interessate e garantire la sicurezza dei bagnanti e degli spettatori. Ai soli fini della svolgimento delle manifestazioni è consentita l'installazione di strutture prefabbricate e mobili, ove collocare eventuali spogliatoi, chioschi bar temporanei, previo rilascio delle autorizzazioni e nulla osta previste.

### **4. Aree oggetto di interventi di ripascimento protetto e difesa costiera.**

Ai sensi dell'art. 5 comma 16 del PIR, sono esclusi dalla possibilità di rilascio di nuove concessioni gli arenili realizzati o sottoposti a interventi mediante la realizzazione di "ripascimenti protetti", realizzati con l'ausilio di soffolta e opere di difesa. Tale zona è ubicata nella fascia di litorale della Marina di Cetraro, al di sotto del nuovo lungomare in fase di completamento e nella zona denominata "Calabria Mare", oltre la zona del Campo Sportivo Comunale.

## **TITOLO 3 - NORME GENERALI**

### **ART. 21 – Convenzioni e soggetti attuatori.**

Le modalità di attuazione del Piano ed in particolare la realizzazione delle opere di urbanizzazione sono regolamentate con apposita convenzione stipulata tra l'Amministrazione Comunale e i soggetti attuatori, rappresentati, in forma singola o associata, dai titolari/concessionari degli stabilimenti balneari e dai titolari dei bar - ristorante.

### **ART. 22 – Opere di urbanizzazione.**



Le opere di urbanizzazione dovranno essere realizzate nel rispetto di quanto previsto dalle tavole di progetto e dovranno essere puntualmente indicate in sede di presentazione del progetto per il rilascio di permesso di costruire il quale, con apposita convenzione ad esso allegato, stipulata tra Comune e Concessionario, ne disciplinerà le modalità specifiche di realizzazione, di utilizzo, di gestione e di manutenzione.

### **ART. 23 – Parametri Urbanistici ed edilizi.**

In sede di attuazione della presente Variante al Piano particolareggiato dell'arenile, si applicano i seguenti parametri urbanistici:

**Distanze:** occorre fare riferimento alle specifiche disposizioni espressamente contenute nel presente Piano e nel PIR (> 50 m), così come previsto al punto VII dell'art. 12 della Legge Regionale n. 17/2005;

**Superficie utile (Su):** corrisponde alla superficie dei piani terra al lordo dei muri perimetrali esterni ed interni, escluso i porticati. Sono escluse dal computo della superficie utile le superfici completamente interrato, ove previste ed ammesse dalle presenti norme, le scale esterne e le superfici a terra coperte con tende purché non tamponate ai lati neppure con chiusure laterali amovibili e leggere.

Per gli altri parametri edilizi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni delle NTA del vigente Strumento di Pianificazione Comunale.

Tutte le opere ed i manufatti previsti nel presente Piano rientrano nella definizione di "opere precarie" e sono classificate come "opere di facile rimozione", conformemente a quanto disposto dall'art. 9 – comma 2 lettera a) b) c) della Legge Regionale 17/2005 che disciplina le "Opere Consentite".

### **ART. 24– Norme per gli stabilimenti balneari.**

1. I titolari degli stabilimenti balneari, durante il periodo di apertura al pubblico, devono:
  - a. esporre in modo ben visibile al pubblico, per tutta la durata della stagione balneare: copia del regolamento che disciplina l'utilizzazione delle spiagge, la tabella contenente l'orario di apertura dello stabilimento, le tabelle delle tariffe applicate per i servizi resi;
  - b. esporre in modo ben visibile al pubblico un quadro illustrativo degli interventi da attuarsi in caso di pronto soccorso alle persone in pericolo nonché sui pericoli derivanti dall'immersione in acqua a breve distanza dai pasti e sulla pericolosità della balneazione in prossimità delle eventuali scogliere;

c. curare il decoro e la pulizia dello stabilimento, dell'arenile e dello specchio acqueo immediatamente prospiciente da esso. A tale scopo i materiali di risulta devono essere sistemati in appositi contenitori chiusi in attesa dell'asporto da parte degli operatori della azienda preposta ed i rifiuti solidi devono essere gettati nei cassonetti predisposti dalla Azienda concessionaria. La raccolta dovrà avvenire negli orari e con le modalità fissate dalla medesima Azienda;

d. consentire a tutti ed in qualsiasi momento il libero accesso al mare ed alla fascia di libero transito di 5 metri dalla linea di battigia, realizzando corridoi liberi da qualsiasi ingombro di larghezza pari a 1,5 metri;

e. installare sull'arenile un numero di ombrelloni tale da non intralciare lo spostamento dei bagnanti.

f. liberare, al termine della stagione balneare, l'area scoperta destinata alla posa degli ombrelloni dagli eventuali sostegni posizionati per il loro fissaggio e dalle altre attrezzature similari.

2. Salvo specifica deroga rilasciata dal Comune su motivata richiesta, nelle aree in concessione durante la stagione balneare si devono sospendere i lavori edilizi. I concessionari, durante il periodo di apertura al pubblico possono inoltre:

a. previa autorizzazione dell'autorità concedente, attrezzare all'interno delle aree oggetto di concessione spazi per il gioco, come beach-volley, beach-basket, campo bocce, calcetto, campi attrezzati per ginnastica, tappeto elastico, altalene, scivoli, giostrine e simili.

b. ospitare nel tratto di arenile in concessione natanti a remi o a pedali destinati allo svago dei bagnanti, canoe, pattini, sandolini, mosconi e simili, nonché tavole a vela e piccole imbarcazioni a vela con superficie velica non superiore a mq 5, in apposite aree interne allo stabilimento, nel pieno rispetto delle norme di attuazione del piano di spiaggia o, in loro assenza, delle disposizioni impartite dal comune sentita l'Autorità Marittima, atte a garantire l'incolumità dei bagnanti. Nelle aree di cui alla presente lettera possono essere svolte le seguenti attività: corsi di nuoto, corsi di surf, corsi di vela, corsi di sci nautico, corsi di canoa e simili, nel rispetto delle disposizioni impartite dall'autorità marittima.

3. Negli stabilimenti balneari devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a. nelle docce non dotate di idoneo sistema di scarico è vietato l'uso di shampoo o di saponi;

b. i servizi igienici per disabili di cui alla legge n. 104/1992 devono essere dotati di apposita segnaletica arancione riportante il previsto simbolo internazionale in modo ben visibile, per facilitare la loro individuazione.

## **ART. 25– Corridoi di lancio.**

1. E' consentito ai concessionari di stabilimenti balneari ed aree per il noleggio di piccoli natanti, previa loro formale richiesta, nella fascia di mare antistante la loro concessione, un corridoio di

lancio, ad uso pubblico, per l'attraversamento della fascia di mare destinata alla balneazione, in ragione del fronte a mare disponibile.

I corridoi di lancio, salve diverse disposizioni contenute nell'ordinanza della competente Capitaneria di Porto, dovranno avere le seguenti caratteristiche:

-larghezza non inferiore a mt. 10,00;

-sviluppo lineare, ortogonale alla battigia, pari alla zona di mare riservata alla balneazione (150 mt. dalle spiagge);

-segnalazione delle imboccature a largo mediante bandierine bianche poste sui gavitelli esterni di delimitazione.

Ogni gavitello dovrà riportare la dicitura "*corridoi di lancio natanti – vietata la balneazione*". Tale dicitura dovrà, inoltre, essere riportata su apposito cartello posto sulla spiaggia in corrispondenza del corridoio di lancio.

#### **ART. 26 – Interventi di ripascimento stagionali.**

Ai sensi dell'art. 25 della L.R. 17/2005 e dell'art. 5 comma 15 del PIR sono consentiti sull'arenile interventi stagionali di ripascimento volti a ripristinare i profili costieri precedenti agli eventi erosivi" gli interventi di trasferimento di materiale di spiaggia all'interno della stessa unità fisiografica o gli interventi con materiale di diversa provenienza che comunque comportino una movimentazione di inerti non superiore ai 10 mc. per metro lineare/anno.

### **TITOLO 4 - NORME FINALI**

#### **ART. 27 – Vigilanza e Sanzioni.**

Ai sensi dell'art. 22 della L.R. 17/2005:

1. Le funzioni di vigilanza sull'uso delle aree del demanio marittimo date in concessione per le finalità turistico ricreative, sono esercitate dal Comune, ferme restando le competenze in materia di controllo disciplinate dal Codice della Navigazione.
2. In casi di particolare gravità e di recidiva nelle violazioni il comune adotta rispettivamente i provvedimenti di sospensione da uno a sei mesi e di decadenza della concessione medesima.
3. Il comuni, qualora accerti che sulle aree demaniali marittime in concessione sono state eseguite opere non autorizzate o accerti che le aree stesse siano utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, adottano i provvedimenti previsti dalla vigente normativa.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare le disposizioni delle presenti Norme e Regolamento. Ai contravventori, salvo che il fatto non costituisca reato, sono irrogate le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1161, 1164 e 1174 del codice della navigazione.

### **ART. 29 – Misure di Salvaguardia.**

Ai sensi del comma 1 dell'art.14 della Legge Regionale N°17/05, sino all'entrata in vigore del presente PCS non possono essere rilasciate nuove concessioni ed il Sindaco è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande di rinnovo delle concessioni in contrasto con le previsioni e le prescrizioni del PIR.

### **Art. 30 – Norme di fattibilità geomorfologica.**

Le presenti norme geologiche e le relative prescrizioni, redatte ai sensi delle Linee Guida della Legge Urbanistica Regionale della Calabria n. 16.04.2002, nonché dal D.M. 14.01.2008 “Nuove Norme Tecniche per le costruzioni” (NTC 2008), costituiscono parte integrante del PAU “Piano di Spiaggia del Comune di Cetraro”.

Le presenti norme geologiche e geotecniche integrano l'azzonamento riportato nelle Carte di Fattibilità delle Azioni di Piano si applicano a qualsiasi intervento eseguito sull'arenile.

Sono da considerarsi aree pericolose ai fini dell'erosione costiera tutti i tratti di spiaggia retrostanti 50 metri alla linea di riva, nei tratti in cui la carta della Fattibilità ha mostrato un processo attivo di arretramento della costa;

Sono da considerarsi pericolosi tutti i tratti delle foci dei corsi d'acqua secondo tutti i livelli di Horton;

Il tutto deve essere definito sempre nel rispetto dell'art. 9 e dell'art 27 delle Norme PAI, come da testo aggiornato con delibera del C.I. n. 27 del 02.08.2011;

Ogni progetto pubblico e/o privato che coinvolga aree a rischio erosione costiera e /o idraulica dovrà essere sottoposta ad autorizzazione specifica come previsto dalla legge sismica;

Al fine di garantire l'ultima evoluzione della dinamica costiera e cercare di mantenere l'equilibrio della dinamica attuale, con una corretta razionalizzazione degli usi nelle aree interessate dall'aggiornamento del PCS, fermo restando che è comunque necessario che l'Amministrazione Comunale faccia effettuare, non prima del mese di Aprile, un numero di misurazioni della linea di costa, certificate da un tecnico professionista incaricato, almeno nelle tre unità fisiografiche definite del territorio cetrarese, allo scopo di verificare, se quanto risultato dal presente studio si conferma o

si evolve in funzione dell'arretramento e/o ripascimento dell'arenile, si individuano i criteri di fattibilità secondo le seguenti norme e direttive:

Per evitare il degrado della risorsa litorale, nelle aree soggette ad erosione costiera, così come riportato nella Tav. 8 Carta della Fattibilità delle Azioni di Piano, si dovranno prevedere adeguate opere di ripascimento dei tratti suddetti e dovranno essere previsti solo manufatti non stabili e di facile rimozione;

In tali aree l'eventuale concessione deve essere rilasciata con la precisa indicazione che si tratta di aree pericolose;

in prossimità delle foci dei fiumi e torrenti presenti sul territorio di Cetraro, nella parte di litorale direttamente prospiciente, deve essere evitato ogni intervento in grado di influire sul regime dei corsi d'acqua;

nella fascia di spiaggia attiva, cioè quella interessata dal moto ondoso, dovranno evitarsi interventi di tipo rigido che oltre a determinare una locale sottrazione della risorsa naturale spiaggia, possono generare fenomeni erosivi della linea di riva per mancata dissipazione dell'energia e conseguente innesco di fenomeni di riflessione;

nelle aree di intervento, dove allo stato è in essere una situazione di accrescimento della linea di costa, ogni anno, si dovrà preventivamente verificare la compatibilità dell'utilizzo tramite una valutazione tecnica della dinamica costiera espressamente citata negli atti concessori o autorizzativi; all'interno del perimetro del Piano vige la prescrizione che tutte le opere previste, pur amovibili, devono comunque essere rialzate al di sopra della quota di + 2,15 mt s.l.m. (determinata con rilievo topografico) individuata per quelle aree soggette a mareggiate con tempo di ritorno di 50 anni; è necessario comunque che un geologo definisca, mediante un dettagliato studio geologico, per ogni singolo intervento, la scelta fondazionale più idonea derivante dall'esigenza di cautelarsi da eventuali fenomeni di scalzamento al piede causati dal mare in occasione di forti mareggiate. I parametri geotecnici riportati nei sondaggi allegati al presente studio potranno essere utilizzati solo come riferimento.

all'interno del perimetro del Piano dell'arenile non dovranno essere previsti volumi utili al di sotto della quota di spiaggia, essendo l'area in esame soggetta a mareggiate ed allagamenti, con profondità della falda quasi a p.c.;

eventuali interventi di demolizione e ricostruzione riguardo strutture presenti non dovranno prevedere un avanzamento dei manufatti verso la riva ma possibilmente arretrare, ponendosi in condizioni di maggiore sicurezza nei confronti dei fenomeni erosivi;

la linea di riva dovrà essere mantenuta in equilibrio, intervenendo, qualora si verificassero arretramenti, con limitati ripascimenti dell'arenile.

Inoltre le Relazioni geologiche a corredo dei progetti di qualsiasi tipo di intervento devono comprendere:- natura granulometrica dei depositi marini con le relative variazioni laterali e verticali e loro parametri geotecnici

- studio del comportamento della falda e sull'interazione tra la falda dolce e marina.
- tendenze evolutive della spiaggia su tutto il litorale;
- determinazione delle portate di piena delle acque che sfociano nell'interno dell'area, con valutazione quantitativa di erosione e trasporto solido.

I concessionari interessati alla realizzazione di manufatti fissi, devono comunque dimostrare, tramite appropriato studio tecnico, che gli stessi non vengono ad essere interessati dal battente dell'onda di mareggiata, nella configurazione della spiaggia più sfavorevole e in presenza dei dati meteomarini più sfavorevoli.

L'utilizzo comunque, delle aree demaniali e private, dovrà comunque essere sottoposta ad autorizzazione, oltre che da parte dell'Amministrazione Provinciale di Cosenza anche da parte dell'Ufficio Difesa del Suolo del Comune di Cetraro, previo studio geomorfologico di dettaglio;

Pur considerata la fascia di attenzione dei corsi d'acqua, di qualsiasi natura e portata, nel caso di manufatti ubicati in una fascia di 10 mt dalla zona di attenzione, dovrà essere fornito uno specifico studio di valutazione dell'influenza delle opere da realizzare sul libero deflusso di piena dei corsi d'acqua, valutando tali condizioni nel caso di contemporanea mareggiata.